

LX^a TORNATA

MARTEDI 21 SETTEMBRE 1920

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Commemorazione (del senatore Ginistrelli) . pag.	1510
Oratori:	
PRESIDENTE	1510
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1510
Congedi	1510
Disegni di legge (approvazione di)	
« Concessione al personale delle Ferrovie dello Stato di una nuova indennità di caroviveri » (N. 145)	1514
(discussione di):	
« Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni » (N. 149)	1515
Oratori:	
BENEVENTANO	1523
DEL GIUDICE	1515
EINAUDI	1517
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1519, 1528
LAGASI	1528
MEDA, <i>ministro del tesoro</i>	1522
POLACCO, <i>relatore</i>	1524, 1527, 1528
— Approvazione di un ordine del giorno	1529
« Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, delle automobili e degli autoscafi » (Numero 142)	1529
Oratori:	
BIANCHI RICCARDO, <i>relatore</i>	1529
FACTA, <i>ministro delle finanze</i>	1530
FERRARIS CARLO, <i>presidente della Commissione di finanze</i>	1531
MENGARINI	1529
PRESBITERO	1529
— Approvazione di un ordine del giorno	1538
(presentazione di)	1513
Interrogazioni (annuncio di)	1538
(rinvio e ritiro di)	1513
(risposta scritta ad)	1538
(svolgimento di):	
« del senatore Frola al ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario, per evitare una ingiusta e rilevante tassazione a carico	

dei comuni delle provincie e delle Opere pie, di chiarire o modificare le recenti disposizioni sul bollo, nel senso di stabilire che l'art. 13 del Reale decreto 26 febbraio 1920, n. 167, colla modificazione apportata dal n. 43-bis della tariffa, non è applicabile alle quietanze relative alla gestione interna delle amministrazioni dei comuni, delle provincie e delle Opere pie, od alla somministrazione di fondi, od ai pagamenti effettuati per l'adempimento dei rispettivi uffici » 1510

Oratori:

 FACTA, *ministro delle finanze* 1510
 FROLA 1511

« del senatore Tamassia al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, perchè gli siano esposte le ragioni per le quali nella Valle Gardena, di pretta lingua ladina, l'amministrazione italiana, inconscia continuatrice della politica austriaca, imponga al paese e nelle scuole la lingua tedesca » 1512

Oratori:

 GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 1512
 TAMASSIA 1512

« del senatore Zupelli al ministro dell'interno, se può dare informazioni al Senato circa i gravi danni che un nubifragio avrebbe arrecato alla patriottica città di Udine » 1538

Oratori:

 PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1538
 ZUPELLI 1539

Ringraziamenti 1510

Sull'ordine dei lavori del Senato.

Oratori:

 CALISSE 1540
 FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* 1540
 MELODIA 1539
 PASQUALINO-VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi* 1540
 PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 1539, 1540

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 1538

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, i ministri degli affari esteri, delle colonie, della giustizia ed affari di culto, delle finanze, del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle poste e dei telegrafi, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, per l'antichità e le belle arti, per la marina mercantile e i combustibili; il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo il senatore Rebaudengo, di giorni due, e il senatore De Amicis Mansueto, di giorni quattro.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si ritengono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Pregho il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di dar lettura del seguente telegramma di ringraziamento giunto alla Presidenza.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, legge:

«A nome della famiglia Bonasi esprimo alla Eccellenza Vostra e all'illustre Consesso da Lei presieduto vivissima riconoscenza per onoranze deliberate nostro venerato congiunto senatore Adeodato e per comunicazione che tanto cortesemente ha voluto farcene.

« Franco Bonasi ».

Commemorazione.

PRESIDENTE (*si alza, e con lui si alzano tutti i senatori e i ministri*).

Onorevoli Senatori!

Un nuovo lutto ci colpisce. Improvvisamente ieri, alle undici, il nostro collega Edoardo Ginistrelli spegnevasi in Napoli, dove era nato il 3 giugno 1838 da ricca famiglia potentina.

Con passione s'interessò all'incremento ippico e, spirito schiettamente liberale, contribuì validamente alla diffusione delle istituzioni popolari e filantropiche nella sua regione.

Nominato senatore il 4 dicembre 1890, fu assiduo ai nostri lavori fino a quando l'età glielo permise e spesso prese anche parte a discussioni, soprattutto in materia sportiva.

Uomo di mente aperta e di animo nobilissimo, lascia un vivo rimpianto.

Salutiamo riverenti la sua memoria ed inviamo alla sua famiglia l'espressione del nostro cordoglio. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Il Governo si associa di tutto cuore alle condoglianze del Senato per la morte dell'illustre estinto. Tutti gli uomini che hanno reso importanti servigi al Paese hanno diritto al ricordo che è loro dovuto da chi ama la Patria. (*Approvazioni*.)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Frola al ministro delle finanze: « Per conoscere se non ritenga necessario, per evitare una ingiusta e rilevante tassazione a carico dei Comuni, delle Province e delle Opere pie, di chiarire o modificare le recenti disposizioni sul bollo nel senso di stabilire che l'art. 13 del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, colla modificazione apportata dal n. 43 *bis* della tariffa, non è applicabile alle quitanze relative alla gestione interna delle Amministrazioni dei Comuni, delle Province e delle Opere pie od alla somministrazione di fondi od ai pagamenti effettuati per l'adempimento dei rispettivi uffici ».

Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Con decreto 26 febbraio 1920 il Governo aveva provveduto a sostituire la tabella contemplata nell'articolo 43 della legge per le tasse di bollo con una disposizione mediante la quale si convertivano talune tasse in forma complessiva e si davano misurazioni diverse delle tasse me-

desime. Questo disegno di legge venne sospeso fino alla data fissa del 31 agosto del corrente anno; cosicchè al 31 agosto il decreto e la tariffa andavano automaticamente in esercizio.

L'onorevole Frola domanda se sia il caso di chiarire o modificare queste disposizioni. Per quanto riguarda il chiarire, permetta il Senato che io esamini la cosa, e, se occorreranno chiarimenti, li darò volentieri.

Quanto a modificare, non credo ora sarebbe possibile, perchè questo decreto si trova davanti al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il decreto quindi ha la sede competente per una profonda discussione e per tutte le deliberazioni che il Parlamento vorrà prendere.

Nè sarebbe possibile modificarle, perchè questo richiederebbe un altro decreto-legge, e ciò, non soltanto per le dichiarazioni fatte, non sarebbe possibile, perchè in materia tributaria il Governo non intende presentare decreti-legge di portata così grave.

D'altronde, essendo questo argomento sottoposto all'esame del Parlamento, l'intervento da parte del Governo sarebbe impossibile, poichè appunto il Parlamento ha la piena investitura della cosa.

Quindi mi limito a dichiarare che, per quanto riguarda il dare chiarimenti e rendere più esatta l'applicazione della legge, molto volentieri lo farò, ma di modificazioni non ritengo il caso di parlare, perchè su di esse si potranno fare tutte le osservazioni quando il decreto verrà in discussione.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io comprendo benissimo che in questo momento non si può parlare di modificazioni legislative. Parleremo a suo tempo di ciò; ma, poichè io penso che l'applicazione dell'articolo 43 bis della legge citata dall'onorevole ministro non possa avere in alcun modo l'applicazione che si pretende fare ai comuni, alle provincie ed alle Opere pie, per questo nella mia interrogazione ho pregato l'onorevole ministro di chiarire nel senso dell'equità e della giustizia, nonchè del diritto finanziario, la portata dell'art. 45 bis.

L'onorevole ministro delle finanze ha detto che esaminerà la cosa e vedrà di dare le op-

portune disposizioni perchè si faccia un'applicazione giusta di questo articolo 43.

Io prendo atto di tali sue dichiarazioni; però il Senato voglia consentire che io brevemente accenni come questo chiarimento sia necessario e non possa ritardarsi, perchè si applica già attualmente ai comuni, alle provincie ed alle Opere pie quell'interpretazione errata, che io ho contemplato nella mia interrogazione.

L'articolo del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, entrato in vigore nel giorno 1º settembre corrente (mentre modifica il n. 43 della tariffa delle tasse di bollo sulle quitanze degli stipendi degli impiegati delle pubbliche amministrazioni) introdusse il n. 43 bis della tariffa medesima, assoggettando le quitanze ordinarie (che non si riferiscono a stipendi, a dazi, o tributi diretti) alla tassa di bollo di centesimi dieci per ogni cento lire quando la somma non ecceda lire mille, e di centesimi venti per ogni cento lire quando superi lire mille; se riesce già onerosa la nuova tassa di quitanza in lire due per mille, alla quale le provincie, i comuni e le Opere pie devono sottostare per i pagamenti ai fornitori e ad altri creditori per soddisfare ai servizi che loro incombono, riesce non solo ingiusto, ma assurdo obbligarle a sostenere le spese di quitanza per i pagamenti che si riferiscono alla loro gestione interna, od alla somministrazione di fondi alle loro aziende, o ad altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento dei servizi che sono a loro carico.

Ora, accade questo: che dalla finanza si sostiene dovuta la tassa, a termini dell'articolo 43, non solo sui pagamenti che si fanno dagli enti, dalle provincie, dai comuni e dalle Opere pie direttamente ai propri impiegati o fornitori, ecc., ma si pretende di applicare questa tassa sulle somme che costituiscono la gestione interna di essi comuni, enti e provincie. Questo costituisce evidentemente una duplicazione d'imposta che non può essere dovuta. Faccio un caso pratico. Le provincie hanno a loro carico le spese per il mantenimento degli esposti, dei mentecatti e delle opere stradali; orbene, quando la provincia provvede (e si tratta di somme rilevanti; ad esempio, per Torino, sette milioni), quando provvede le somme perchè si paghino al manicomio, ai cantonieri stradali, agli esposti, ecc., tutte queste ingenti spese, non compie un atto che deve essere contemplato dall'art. 43 bis.

Si pagherà la tassa di bollo quando queste somme siano realmente erogate a tacitazione delle somme per le quali sono dovute, ma non può farsi duplicazione alcuna. In sostanza la legge sul bollo, quando parla di quietanze, parla sempre di rapporti fra debitore e creditore; presuppone un rapporto giuridico, una liberazione.

L'articolo 13, testo unico, della legge sul bollo, fissa i criteri per definire le quietanze: « s'intende per ricevuta ordinaria ogni nota, atto o scritto rilasciato per liberazione a qualunque titolo che indichi quietanza parziale o totale, ecc., ogni nota che annulli un debito esistente, ogni dichiarazione di saldo e ogni lettera in qualunque modo inviata per accertare ricevimento di danaro a saldo totale o parziale di un debito ». Tali criteri non vennero modificati e solo si introdusse una novità giuridica e finanziaria: si dà valore cioè alle quietanze anche sprovviste di sottoscrizione.

È pur vero che la giurisprudenza si è pronunciata anche in senso contrario, perchè una carta senza firma non ha nessun valore; ma deve sempre trattarsi di ricevere, e, quando si applica la tassa di bollo, bisogna avere un atto che contempra la liberazione di un debito. Ora, in queste funzioni di pura contabilità necessaria dei comuni, delle provincie e delle Opere pie, non vi è nessun rapporto fra debitore e creditore, nessuna liberazione di debito; liberazione che avviene solamente quando questi danari, usciti dalla gestione interna della provincia, del comune o dell'Opera pia, vanno effettivamente erogati a pagamento degli stipendi o dei debiti di questi enti.

Queste ragioni mi sembrano evidenti, e sulle medesime parmi non possa cadere dubbio benchè minimo, essendo fondate ed avvalorate da giusti criteri di diritto finanziario e dalla legge. Debbo perciò sperare che l'onorevole ministro delle finanze, pur curando, come è suo dovere, gli introiti dello Stato, vorrà risolvere e chiarire la questione da me prospettata, per la quale non occorre alcun provvedimento legislativo. Sto quindi in attesa, persuaso che con circolare egli richiamerà gli uffici finanziari al loro vero dovere ed alle giusta interpretazione della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La interrogazione è esaurita.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole senatore Tamassia al Presidente del Consiglio: « Perchè gli siano esposte le ragioni per le quali nella Valle Gardena, di pretta lingua ladina, l'amministrazione italiana, inconscia continuatrice della politica austriaca, imponga al paese e nelle scuole la lingua tedesca ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'interrogazione del senatore Tamassia deve avere origine da un equivoco, perchè il Governo non ha imposto in nessun modo l'insegnamento del tedesco là dove non si dava. Noi siamo lì in regime di armistizio e l'impegno preso era che, durante l'armistizio, si lasciassero sussistere le autonomie locali. Il Governo ha eseguito questo suo impegno e non ha in nessun modo imposto l'insegnamento del tedesco là dove esso non si dava: anzi è stata aperta qualche scuola italiana dove fu richiesta. Ma, ripeto, il Governo non ha in modo assoluto imposto il tedesco in nessun luogo dove questo non s'insegnava.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio della sua risposta. Osservo che la mia interrogazione riguardava l'uso della lingua tedesca, esclusivo, tanto nelle scuole quanto nei pubblici uffici di Val Gardena. Il richiamarmi, come ha fatto, l'onorevole Presidente, al regime di armistizio cela un equivoco. Perchè non si tratta di un territorio di così detta lingua tedesca, ma di una valle in cui la popolazione conservò con tenerezza filiale le ultime voci della lingua materna, che dalle regioni finitime s'insinuarono, fra genti e loqueli non latine, in quelle ultime valli delle nostre Alpi.

Il conservare quello che in Val Gardena fece l'Austria odiatrice d'italianità sarebbe stata già una enormità: ebbene, la nostra amministrazione sorpassò anche l'Austria, perchè negli avvisi municipali l'italiano - che pur veniva in seconda linea, dopo il tedesco - il servizio liturgico, che era rimasto italiano, sentirono gli effetti di quella provvisoria politica nostra lassù e anche altrove.

Il tedesco per gente *ladina* fu imposto dovunque e non nelle sole scuole. Ricordo che nel locale del tiro a segno di S. Ulrico ho trovato quasi tutti gli atti bilingui. Un mese fa vidi l'albo comunale di S. Ulrico brillare di avvisi e di ordini scritti in elegantissimo corsivo germanico. Così, per curiosità, per sapere come stavano precisamente le cose, presi meco due cari amici, il professore Cavazzana e l'avvocato Monteverde. Siamo stati ricevuti dal segretario comunale, il quale alle nostre domande, espresse in italiano, rispose in tedesco: scusino tanto; qui la lingua ufficiale (*amliche*) è la tedesca. Il *ladino* non è lingua di cultura (*Schriftfähige*) e siamo in regola col Commissariato di Bolzano che qui solo il tedesco si usi.

Vuole sapere il Senato chi era questo signore, così « ufficiale » banditore del tedesco in terra *ladina*, in quella terra della cui *ladinità* persino gli storici più ortodossamente austriaci furono custodi e banditori, nei tempi di tranquillo dominio absburghese? Era ed è un gendarme nato al di là del nuovo confine d'Italia, che ora è borghesemente vestito da segretario comunale. Davanti alla sinistra figura del gendarme austriaco, che rivive in qualche lineamento addomesticato di quel signore, rivestito di nuova autorità, c'è pure qualche trepida anima lassù che sente ancora l'Austria. Sovra tutto perchè gl'italiani sono là provvisori, e provvisori saremo, onorevole Presidente del Consiglio, se l'animo non sarà fermo ma provvisorio. (*Benissimo*).

Non debbo, però, tacere che la nostra amministrazione sentì pure un certo alito italiano lassù e pensò di riprendere l'insegnamento in quelle umili scuole dell'italiano, interrotto dall'Austria strangolatrice di italiani e di voci italiane. E si cercò un buon maestro d'italianità e lo si trovò in un certo Tedesco di Norimberga, maestro d'intagli, il quale, pure confessando di non conoscere troppo l'Accademia della Crusca, si acconciò ad insegnare (Dio gli perdoni!) le regole grammaticali della lingua italiana ai ragazzi *ladini*. No, no; bisogna uscire dal provvisorio, dall'incertezza e dalla legale linea di armistizio, cui la Francia, nelle sue terre redente, diede un'interpretazione molto pratica e vigorosa. E mi auguro che la minaccia di un superstite gendarme austriaco si dilegui nella visione di un popolo che non op-

prese mai, che non opprimerà mai, e che piamente custodirà e manterrà il culto di quella lingua, prima e suprema difesa del concetto nazionale, ora trionfante. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Presentazione di un disegno di legge.

MEDA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Concessione di un nuovo assegno mensile a favore dei pensionati civili e militari dello Stato ».

Domanderei che questo disegno di legge fosse dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Se non si fanno osservazioni, l'urgenza è accordata.

Rinvio e ritiro d'interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Spirito al Presidente del Consiglio e al ministro delle finanze così concepita: « Per conoscere quando credano di presentare al Parlamento, per la loro conversione in legge, i decreti-legge 11 gennaio 1920, n. 26, e 29 gennaio 1920, n. 118, relativi all'affranco dei censi e canoni con titoli del sesto prestito nazionale ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Pregherei l'onorevole Spirito di consentire che questa interrogazione sia rimandata alla seduta di sabato.

SPIRITO. Non ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Resta dunque così stabilito. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione del senatore Dorigo.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Dichiaro che di fronte alla presentazione testè fatta dall'onorevole ministro del tesoro del disegno di legge che riguarda

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 SETTEMBRE 1920.

la concessione di un nuovo assegno ai pensionati, io non ho più nulla a dire e s'intende ritirata la mia interrogazione.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Dorigo del ritiro della sua interrogazione.

L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di un'altra interrogazione del del senatore Dorigo così concepita: « Al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno ed al ministro della giustizia ed affari di culto per sapere se ritengano savio principio di Governo spingere la così detta neutralità di questo sino al punto di non impedire prima, e da tollerare poi, fatti come quelli che accaddero in Verona (Borgo Venezia) nella occupazione, più esattamente invasione, del « Calzaturificio Rossi » il giorno 13 settembre corrente, fatti che costituiscono manifesta infrazione delle leggi, veri e propri delitti previsti e puniti dal Codice penale ».

Se così crede l'onorevole Presidente del Consiglio, a me pare che questa interrogazione potrebbe opportunamente essere rinviata e discussa insieme con la interpellanza del senatore Spirito, firmata anche dal senatore Dorigo, che riguarda analogo argomento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certo, è un argomento connesso strettamente con quello dell'interpellanza. Aderisco, per parte mia, alla proposta del Presidente.

DORIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIGO. Ho presentata questa interrogazione sebbene io pure figurai tra i firmatari dell'interpellanza che porta per prima la firma del collega onorevole Spirito, per la natura speciale del fatto che esorbita dai limiti degli altri molti fatti dolorosi che hanno afflitto il nostro Paese.

Io aderisco alla proposta che questa interrogazione sia unita alla interpellanza, ma mi riservo naturalmente di parlare, credendo necessario che di questo fatto sia tenuto il debito conto.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione al personale delle ferrovie dello Stato di una nuova indennità di caroviveri » (N. 145).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conces-

sione al personale delle ferrovie dello Stato di una indennità di caro-viveri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, s'intende chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è concessa, in aggiunta alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore, una nuova indennità mensile di lire 100.

Al personale ammogliato o che abbia persone di famiglia conviventi ed a carico, minori od **inabili al lavoro**, è inoltre assegnata una nuova indennità mensile suppletiva in ragione di lire 0.85 giornaliera per ogni persona, compreso il coniuge.

Alle guardabarriere (donne) ed alle gerenti fermate è assegnata, in luogo delle indennità di cui ai precedenti comma, una nuova indennità mensile di lire 15 quando il congiunto a cui sono appoggiate percepisce l'indennità di cui al decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nella misura intera; in caso diverso è corrisposta una nuova indennità mensile di lire 30.

Resta abrogato l'art. 13 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° giugno 1920 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Esse non riguardano il personale avventizio assunto per bisogni saltuari o straordinari per il quale l'Amministrazione ha facoltà di stabilire la retribuzione ritenuta necessaria nei singoli casi. Non sono neppure applicabili al personale inviato in missione all'estero.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto insieme al disegno di legge approvato per alzata e seduta nella tornata precedente.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cencelli di fare l'appello nominale.

CENCELLI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertoni, Albricci, Amero D'Aste, Apolloni, Auteri-Berretta.

Badoglio, Barbieri, Battaglieri. Beneneventano, Bergamasco, Bernardi, Bertarelli, Bertetti, Berti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Borsarelli, Botterini, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Capaldo, Cassis, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chiappelli, Ciamician, Ciruolo, Civelli, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Corsi, Credaro, Cusani-Visconti, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, De Novellis, Di Brazzà, Diena, Di Prampero, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Einaudi.

Fadda, Fano, Fecia Di Cossato, Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Figoli, Fili Astolfone. Fracassi, Francica-Nava, Frascara, Fratellini, Frola, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Levi-Civita, Lojodice, Loria, Lucca.

Mangiagalli, Manna, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mayor des Planches, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Morandi, Morrone, Mosca.

Niccolini, Novaro.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pascale, Pecori-Giraldi, Pellerano, Petitti di Roreto, Petrella,

Piaggio, Pianigiani, Pigorini, Placido, Plutino, Podesta, Polacco, Pozzo, Presbitero, Pullè.

Resta Pallavicino, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota, Ruffini.

Sandrelli, Santucci, Schanzer, Schupfer, Scialoia, Serristori, Setti, Sforza, Sormani, Spirito, Supino.

Tamassia, Tanari, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tivaroni, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Viganò.

Zappi, Zippel, Zupelli.

Discussione del disegno di legge: « Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni » (N. 149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 149).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Di tutti i provvedimenti finanziari che furono presentati dal Governo all'approvazione del Parlamento, il meno felice, a mio giudizio, è quello concernente le tasse di successione; meno felice non solo per lo scarso sussidio ch'esse apporterebbero all'erario, quand'anche si avverassero tutte le previsioni del fisco, quanto ancora e principalmente per la forte ripercussione che da questo disegno ne verrebbe alla economia nazionale e alla moralità dei costumi domestici.

La imposta sulle trasmissioni a titolo gratuito dei patrimoni non ha reso mai tutto quanto se ne poteva legittimamente aspettare, ne convengo. Essa fu accolta con riluttanza dalle popolazioni, specialmente in quelle regioni dove era ignota prima della unificazione politica. Di qui frodi ed espedienti da parte degli interessati per sottrarre quanto più si poteva del patrimonio all'imposta; di qui d'altro canto la cura e gli sforzi doverosi del Governo per porre riparo all'inconveniente. Senonchè, il mezzo precipuo, se non unico, messo in opera dal Governo fu sempre quello di inasprire le aliquote, metodo purtroppo abusato, come fu giustamente

avvertito dal collega Einaudi, perchè in definitiva con esso si giunge a inaridire le fonti stesse della tassazione.

Ebbene, di questo metodo infecondo l'esempio più cospicuo ci è porto forse dalla materia delle successioni. Senza spingere lo sguardo troppo addietro, basti rammentare che nel giro di soli 18 anni abbiamo avuto ben quattro ritocchi di tariffe, ritocchi che voglion dire aumenti di aliquote. Alla tariffa Carcano del 1902 tenne dietro quella Rava, cui seguì quella Meda e poi ancora quella Tedesco.

Con questa pareva che si fosse raggiunto il punto culminante, tanto le aliquote nel complesso erano elevate. Ma dopo pochi mesi venne un nuovo più esorbitante inasprimento rappresentato dalla quinta tariffa dello stesso, allora ministro Tedesco e accettata dall'onorevole Facta.

Il ministro afferma nella breve relazione che accompagna il disegno di legge, quasi ponendo le mani avanti, che in questa materia non si è ancora raggiunta la « saturazione ». Ma cosa egli intende per saturazione? Se parla di saturazione nel senso di esaurimento, consento anche io con l'onorevole ministro. Il coltello del fisco ha tagliato profondamente nella carne viva, ma la vittima respira tuttora, e forse si può strapparle qualche altro brano senza pericolo di morte. Ma se egli intende la saturazione nel senso di quel limite, oltre il quale la potenzialità tributaria del cespite declina, oh allora creda pure, onorevole Facta, che quel limite fu già raggiunto e sorpassato dalla prima tariffa Tedesco; tanto che un ulteriore rincrudimento riuscirebbe addirittura insopportabile.

Ho ammirato la bella relazione del senatore Polacco, ricca di gravi considerazioni espresse con quella finezza e morbidezza di senso giuridico ch'egli sa porre nei suoi scritti; ma confesso di averla letta con un certo senso di malinconia, perchè dalle sue considerazioni che erano altrettante premesse, egli non ha creduto di trarre quella illazione che logicamente ne derivava. L'onorevole relatore, fedele interprete del pensiero della Commissione di finanze, ha concluso per l'accettazione integrale del progetto, e si è limitato a formulare un ordine del giorno che sostanzialmente significa più di quanto esprime, e che può valere come un consiglio o anche un monito per l'avvenire, con

la speranza che in un giorno migliore per la nostra finanza possa darsi un passo indietro, ma praticamente, almeno per ora, rimane privo di effetto.

Orbene quella illazione ch'egli ha lasciato nella penna, posso trarla io che sono sciolto da ogni vincolo; ed è che il progetto così come fu presentato alla Camera dei deputati e con le modificazioni in peggio apportatevi da questa non può essere accolto.

So bene che nelle circostanze presenti, dato il proposito del Ministero e l'assenso della Commissione di finanze, non si può sperare che il progetto sia emendato. Ho abbastanza esperienza dei dibattiti parlamentari per non illudermi a questo proposito. Perciò io mi limito ad una semplice dichiarazione di voto, accennando brevemente alle ragioni che determinano il mio dissenso.

La seconda tariffa Tedesco porta rincrudimenti in varia misura rispetto alla prima, si può dire, in tutte le forme di successione, e in tutti i gradi di parentela, nella linea retta e nella collaterale. Accennerò in brevi parole ai principali punti di dissenso.

1. Io non potrei accettare che nella linea retta la settima classe sia assoggettata ad un aumento di aliquota, sia pur tenue, perchè la settima classe è rappresentata da una quota ereditaria di 150,000 lire, la quale in verità nelle condizioni presenti non significa agiatezza nè tanto meno ricchezza, ma appena quanto basta per vivere con la maggiore parsimonia. Per questa classe è già molto il cinque per cento dell'aliquota precedente e non v'era bisogno di aumentarla al sei. E d'altra parte non è giusto distinguere fra i successibili di primo e di grado ulteriore con nuovo aumento per questi ultimi da sei a sette per cento.

2. Per il coniuge la prima tariffa Tedesco rimane immutata sino alla quarta classe, mentre vi è aumento per tutte le altre classi. Per contro nel mio parere dovrebbero restar esenti anche le classi quinta, sesta e settima; perchè un inasprimento esteso anche alle quote ereditarie più modeste contrasta a quella intima unione anche dal punto di vista economico, dei coniugi che va rispettata e incoraggiata dal legislatore, e a quella così frequente collabora-

zione dei due coniugi nella formazione o nell'incremento del patrimonio familiare.

3. Similmente per ragioni analoghe non accetto gli aumenti di aliquota imposti alle stesse tre classi, quinta, sesta e settima nella successione collaterale tra fratelli e sorelle e tra zii e nepoti; perchè è risaputo che i fratelli spesso, specialmente nel Mezzogiorno e nelle isole vivono in comunione di fatto e sono consorti nel lavoro e nei risparmi. E lo zio poi, in mancanza del padre, ebbe sempre una importanza capitale nella famiglia sin dai primi secoli del medio evo; egli, anche oggi, si sostituisce spesso al padre, coopera colla madre alla educazione dei nipoti, e adempie in massima parte verso di loro agli uffici paterni.

4. Da ultimo, mi pare addirittura enorme il trattamento che viene fatto ai congiunti del quinto e sesto grado nella classe quattordicesima che è l'ultima. Essi sono ragguagliati agli estranei, e son colpiti da una imposta che con l'aggiunta della tassa complementare sale nientemeno all'ottantacinque per cento. È questo un quasi totale incameramento, dice con sorpresa il relatore, ed io aggiungo che è uno strano rovesciamento del concetto giuridico della eredità. Che figura è mai quella di un erede il cui diritto non per volontà dell'ereditando, ma *ope legis* è ridotto ad una frazione minima del patrimonio ereditario?

Ora mi dica ella, onorevole Facta, che è giurista valoroso, non sarebbe stato in questo caso più semplice e insieme più logico attribuire l'eredità allo Stato con l'onere di corrispondere un compenso del 15 per cento al designato erede? Ovvero non sarebbe stato meglio sopprimere addirittura la successione *ab intestato* anche pel quinto e sesto grado di parentela come fu già fatto per i gradi ulteriori? Ma se si riconosce tuttora a cotesti congiunti il diritto del sangue, mi sembra incivile lo snaturare la successione in guisa da impedirle la sua naturale funzione.

Ecco, o signori, i motivi che m'inducono a dissentire dalla Commissione di finanze e dal suo relatore. Io mi rendo ben conto della gravissima situazione finanziaria che reclama pronti ed energici rimedi: so che il problema finanziario è il maggior problema che incombe in quest'ora sul nostro paese; e comprendo che più gravi sacrifici sono da imporsi al po-

polo per la salvezza economica della patria; ma non posso ammettere un provvedimento che per qualche decina di milioni (il fisco ne prevede ventotto) perturba l'economia nazionale e l'ordine della famiglia, che invita allo spreco delle ricchezze e sospinge le famiglie a tutti quegli spedienti talora fraudolenti per sottrarre quello che si può alla tassazione fiscale. Lasciamo pur stare le giustificazioni filosofiche o morali del diritto successorio, e guardiamolo dal solo aspetto economico. Chi può negare ch'esso sia una molla potente al risparmio, uno stimolo alla parsimonia, a posporre il godimento presente per preparare un avvenire migliore? Ora questa molla, a cagione della incessante pressione fiscale, è già in parte irrugginita ed ha perduto molto della sua elasticità: pensi il Governo a fare che non la si spezzi del tutto. (*Applausi, congratulazioni*).

EINAUDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI. Onorevoli colleghi, non tornerò sulle cose scritte nella penetrante relazione del senatore Polacco, nè su quelle che sono state dette dal senatore del Giudice; mi limiterò a proporre un quesito al ministro del tesoro.

Dico prima perchè lo propongo a lui e non ad altri. Gli ordini costituzionali presenti sono trasformati di fatto, se non di diritto, per maniera tale che io non credo che esista più nel nostro paese altro istituto fuori che il ministro del tesoro il quale possa adempiere alle funzioni che un tempo erano di spettanza delle rappresentanze popolari.

Queste rappresentanze sorsero un tempo come reazione al diritto del principe di mettere imposte in quantità illimitata; loro compito era quello di frenare la tendenza a spendere da parte del potere esecutivo e di ridurre le domande d'imposta che il potere esecutivo faceva. Da lunghi anni la rappresentanza popolare aveva perso, non solo da noi, ma anche altrove, ogni virtù di frenare le pubbliche spese; sicchè nelle discussioni parlamentari si poteva osservare soltanto un susseguirsi di richieste di nuove spese. Da poco è avvenuta un'altra trasformazione. Mentre sinora le rappresentanze popolari resistevano alle richieste d'imposte, questa resistenza ora è venuta meno e si osserva una gara tra il potere esecutivo e il legislativo per concedere sempre nuovi au-

menti d'imposta; quando il potere esecutivo chiede aliquote accresciute, il potere legislativo le aumenta ancora, e nei grandi partiti che esistono, specialmente in quelli i quali ambiscono a rappresentare la massa popolare, si nota una gara crescente nell'inasprire le aliquote delle imposte.

Dico perciò che negli ordinamenti costituzionali attuali l'unico istituto in cui ancora si possa fare qualche affidamento per tutelare gli interessi della collettività è il ministro del tesoro, in quanto egli è il solo il quale abbia un interesse diretto e un interesse validissimo a salvaguardare le ragioni del pubblico erario. Egli ha un interesse diretto ad impedire che siano attuati tutti quei provvedimenti i quali possono alla lunga portare a una diminuzione delle pubbliche entrate; il suo ufficio è precisamente quello di salvaguardare le entrate dell'erario e, se è possibile, anche di farle crescere.

Per questa ragione mi permetto di presentare al ministro del tesoro questa semplice domanda: può egli assicurare il Senato che il provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere, sia almeno, non chiedo nulla di più, tale da non portare a una diminuzione delle pubbliche entrate?

Mi contento che altro effetto non abbia, all'infuori di quello di non diminuire le entrate che al pubblico erario verranno negli anni futuri. Molte sono le ragioni che mi fan temere che questo possa essere l'effetto del provvedimento che oggi siamo chiamati a discutere; parecchie ne ha ricordate il senatore Del Giudice e io non le ripeterò; nè ridirò le ragioni, che sono a tutti ben note, e che fanno ritenere che l'aumento di aliquota, quando passi un certo segno, è causa di diminuzione e non di aumento delle entrate. Non parlo a favore dei contribuenti; chiedo se il ministro del tesoro si è preoccupato di dare a se stesso la dimostrazione che l'aumento di aliquota oggi proposto nell'imposta di successione non porterà a una scomparsa o riduzione della materia imponibile, non ridurrà la tendenza del risparmio, cosicchè in un non lungo periodo di tempo si abbia ad osservare una diminuzione e non un aumento delle entrate. E chiedo a lui, se è possibile, non un'affermazione di sue opinioni in materia, in un quanto che le opinioni

in materia sono disputabili: io posso immaginare che gli inasprimenti odierni, i quali hanno caratteristiche di asprezza veramente singolare, conducano a risultati dannosi al pubblico erario; egli può avere una opinione contraria: sono due opinioni. La mia ha un semplice valore d'impressione, ma ritengo che la sua possa essere suffragata da una dimostrazione di fatto.

La quale dimostrazione di fatto dovette tener conto delle circostanze che l'aumento di aliquota, contenuto nel presente disegno, è in realtà maggiore di quello che appare, inquantochè la progressiva svalutazione della moneta fa in modo che qualunque aliquota mantenuta costante abbia di giorno in giorno un peso sempre maggiore sui patrimoni antichi conservati intatti. Un patrimonio di centomila lire poteva essere assoggettato ad un'aliquota, in un certo grado di parentela, del cinque per cento; quel medesimo patrimonio, rimanendo invariata la tariffa e invariata la sua consistenza oggettiva o fisica, passa al valore di duecentomila lire. Senza bisogno di aumentare legalmente le tariffe, quel patrimonio rimane colpito da un'aliquota del dieci per cento. La svalutazione della lira aveva già portato ad un aumento di tariffa. Il nuovo aumento si aggiunge a quello che già si era verificato di fatto ed ha una portata assai più grande di quella che in apparenza gli si può attribuire.

Si accresce perciò il fondamento della domanda che rivolgo al ministro del tesoro.

Desidererei sapere quali studi sono stati fatti per prevedere il probabile risultato dell'inasprimento odierno delle tariffe. L'imposta successoria è la sola, fra quelle che colpiscono il reddito e il patrimonio, che poteva consentire di dare una risposta a questa domanda. Ho avuto occasione di dire ieri che previsioni sul gettito di provvedimenti nuovi non si possono fare, ma si possono invece ben fare previsioni per provvedimenti relativi ad imposte vecchie che funzionano nel sistema attuale progressivo da ormai quasi vent'anni. Si sono verificate in passato parecchie mutazioni di aliquote nell'imposta successiva, e queste hanno prodotto un risultato. Quali sono questi risultati? Certamente il ministro del tesoro prima di dare il suo consenso alla presentazione del disegno di legge avrà osservato i risultati degli aumenti passati. Io mi riprometto che egli ci

dica che i risultati che si verificarono sono risultati favorevoli, in primo luogo, e dovuti, in secondo luogo, precisamente agli aumenti verificatisi in passato nelle tariffe e non ad altre cause. Vi è invero molta probabilità se non assoluta certezza, che in passato gli aumenti di gettito verificatisi si siano dovuti o in tutto o in parte ad altre cause e non a queste: e che forse gli aumenti ultimi delle tariffe abbiano ridotto gli aumenti che ci sarebbero stati per altre cause. Il gettito dell'imposta successoria sali, se non erro, dai cinquanta milioni di prima della guerra a cento-cinquanta milioni nell'esercizio 1919-20: quindi si è triplicato. A me pare ci sia la probabilità, e attendo dal ministro una spiegazione in proposito, che l'aumento non sia dovuto all'inasprimento delle tariffe decretate negli ultimi anni, in quanto che di per sé la materia imponibile avrebbe dovuto avviarsi, se non per consistenza tecnica o fisica, per valutazione, a cifre molto più elevate di quelle antiche. Le valutazioni dei beni cadenti nelle successioni sono aumentate notevolmente; quindi, rimanendo invariata la tariffa, il gettito doveva di per sé aumentare. L'amministrazione finanziaria italiana ha il vanto di pubblicare uno dei migliori bollettini statistici noti in Europa sulle tasse successorie e degli affari. Io credo che dai dati precisi e preziosi che esistono in quel bollettino il ministro del tesoro avrà ricavato un convincimento preciso intorno ai risultati avuti in passato dall'inasprimento delle aliquote e ci potrà dare l'affidamento che gli chiedo, che, cioè, almeno l'attuale provvedimento non possa portare ad una diminuzione del gettito fiscale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Facta, ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori, io posso, anzi debbo convenire, che, se questo progetto di legge si discutesse in tempi ordinari, si potrebbe intavolare su di esso una sapiente discussione, perchè le questioni sollevate all'onorevole senatore Del Giudice sono di natura tale dal lato giuridico e finanziario che meriterebbero la più grande attenzione; ma prego il Senato di ricordare che siamo innanzi ad un progetto di legge che ci è imposto da necessità imprescindibili, sulle quali sarebbe inutile rispondere; cosic-

chè quello che potrebbe in tempi sereni formare oggetto d'un esame diligente, non lo può più in questi momenti, in cui si sovrappongono le necessità che abbiamo di provvedere per mezzo della finanza ad un riassetto totale del nostro paese. Quindi, senza voler contestare in nessuna guisa che ci troviamo innanzi a un progetto di legge di gravi risultati finanziari, che noi esaminiamo un progetto di legge, il quale nell'imponenza delle sue cifre ha quel carattere che fu rilevato dal senatore Del Giudice e dal senatore Einaudi, debbo dire che il Governo è stato costretto a presentare un progetto che fosse d'immediato utile alle finanze: ciò che purtroppo è la caratteristica che contrassegna tutti i progetti che sono stati presentati e che si raccomandano all'attenzione del Parlamento, data la necessità eccezionale del momento.

L'onorevole relatore affermò nella sua magistrale relazione, e del resto tutti noi lo sentiamo benissimo, che ancora una volta il diritto di successione è stato oggetto di troppe assidue cure da parte dei Governi, che la tassa successoria è forse una delle tasse più tormentate perchè da molti anni, quando si presenta la necessità di far denari, si batte sempre sulla tassa di successione. È questa una triste predilezione, che questa tassa comporta e che riposa su due concetti che non saranno scientificamente esatti ma che rispondono alle necessità del momento.

Ritengo che la predilezione, che si rivolge alla tassa di successione, dipenda da due concetti. Il primo è la facoltà dell'esazione, poichè dallo stabilimento della tassa questa trova gli apparecchi pronti, gli organi preparati, e non esige nuove spese d'impianti e di esazione, onde la sua stessa semplicità fa sì che si rivolgano ad essa le cure del Governo quando occorre provvedere finanziariamente. Altro concetto, che non dico sia neppure esatto ma che per la sua popolarità denota che ha ragioni di fondamento, è quello che quando ci si rivolge alle fortune che provengono da successioni, ci si rivolge a cittadini che hanno avuto in quel momento una fortuna; onde patrimonialmente non si ha la sottrazione di parte di un patrimonio formatosi attraverso un lungo periodo di anni col lavoro e risparmio, o mercè le attitudini più vive e simpatiche di uomini probi

e lavoratori, ma si chiede il contributo di un patrimonio acquistato improvvisamente, dal quale è più facile defalcare una parte a favore della collettività.

Sono criteri discutibili, ma che hanno nella base pratica della vita un naturale fondamento.

L'onorevole Del Giudice diceva: questa tassa volete portarla fino alla suprema saturazione?

E che cosa è questa saturazione che annunziate?

Onorevole Del Giudice, la relazione del progetto di legge non accenna ad una saturazione raggiunta, ma dice solamenté che il margine, che ancora antecedentemente era stato lasciato si veniva a colmare. E poi la saturazione in materia di questa tassa non pare abbia incidenza assoluta. La saturazione si comprende in tutte altre tasse, ma una tassa di successione, la quale presuppone sempre, ed è, l'aumento del patrimonio di colui che deve pagare, non è sottrazione a colui che muore; e siccome disgraziatamente è una tassa che ha per condizione l'evento della morte dei cittadini, la tassa stessa non colpisce il detentore del patrimonio, ma colui che lo acquista.

Il concetto di saturazione non c'entra. Noi, come ben dice il relatore, dobbiamo preoccuparci che la tassa di successione non giunga ad essere quell'espedito per l'espropriazione, la quale purtroppo minaccia di venire: espedito che da qualcuno è messo innanzi come mezzo per arrivare a quel fine. Il carattere di questa legge è unicamente fiscale, e non credo che questo carattere possa giungere al punto di produrre l'espropriazione, perchè ritengo che questa tassa di successione può essere la conseguenza della trasformazione delle successioni e della loro scomparsa, quando esse dipendano da mutati ordinamenti sociali, ma non può creare questi mutamenti sociali perchè altri elementi li costituiscono: sì che tutto quanto riguarda questa tassa non può venire a costituire un tale pericolo.

Certo noi siamo in una condizione speciale: noi siamo nelle condizioni, per la quale innanzi alle impellenti necessità ricorriamo alla tassa di successione, perchè essa, senza ferire il patrimonio comune, la vita comune dei cittadini, offre il miglior campo dal quale si possono raccogliere danari,

La questione posta innanzi, relativa ai punti speciali delle categorie e delle persone chiamate a pagare le tasse, ha importanza grande, come ha segnalato l'onorevole Del Giudice.

Il Governo ha reso omaggio, nei limiti delle dichiarazioni che ho già fatte, a questo concetto. Infatti, come ha notato lo stesso onorevole Del Giudice, l'aggravamento parte da condizioni diverse, a seconda del minore o maggiore grado di parentela; quindi, notava il senatore Del Giudice, fino alla sesta classe per quanto riguarda gli ascendenti, e poi fino alla quarta classe, per i coniugi, fratelli, sorelle, ecc.

Come vede l'onorevole Del Giudice, è reso omaggio al concetto della maggiore strettezza della parentela, perchè, mentre si conviene che nelle prime categorie si tratti di persone sulle quali vi è presunzione che siano concorse insieme a costituire il patrimonio e vi sia una specie di condominio di tutti coloro che succedono, questo concetto va diminuendo a misura che si allentano i vincoli famigliari, e giuridicamente parlando il concetto è perfettamente esatto ed applicabile. Egli fa ancora questione di misura. Perchè, dice la tale aliquota e non la tal altra? È una questione questa che può dar luogo a pareri completamente diversi. Si è cercato di mantenere una certa armonia in tutte le leggi, e d'altra parte quello che è il concetto fondamentale è appunto che tutto il progetto si riferisce a patrimoni di cospicua entità, a patrimoni che rappresentano un complesso di fortune non strettamente necessarie alla vita ma qualche cosa di più del necessario. Quindi il concetto fondamentale della tassa di successione, che proponiamo, ha anche questo carattere di tenere da una parte le alte fortune, onde non siano troppo lese le fortune minori che possono costituire la vita comune delle famiglie, mentre d'altra parte abbiamo tenuto il concetto dei gradi diversi di parentela appunto facendo sì che la tassa per i diversi gradi vada mano a mano aumentando. L'onorevole Del Giudice sa che ora ci troviamo in un momento, in cui minore deve essere la preoccupazione per quanto riguarda la struttura delle famiglie. Io convengo che i rapporti tra fratelli e sorelle, fra zii e nipoti, una volta avessero un carattere più stretto ed intimo; allora si può dire che si vivesse in quella forma patriarcale che ha subito, quantunque

fosse molto simpatica, una certa rilassatezza. La vita è diversa e più fervida, le comunicazioni sono più facili e le famiglie vanno mano a mano allentando i loro rapporti quotidiani. Oramai un giovane appena sulla soglia della vita, abbandona la famiglia e lavora: malgrado ciò, abbiamo reso omaggio al sentimento familiare, e ciò risponde al concetto esposto dall'onorevole relatore, che bisogna pure che questo punto, il quale ha interferenza con la famiglia e la proprietà, sia conservato. Non è un attacco che si faccia alle nostre istituzioni più salde e più degne di riguardo, ma è un concetto che proviene dalla necessità di provvedere in modo che meno aspri siano i contrasti che possono nascere.

Io non voglio entrare nella disamina particolare neppure di quegli elementi, che sono stati posti come punto sostanziale della legge: mi permetterò soltanto, come è mio dovere, di dire qualche parola su qualche questione speciale sollevata dall'onorevole relatore, il quale domanda appunto che si diano spiegazioni su certe disposizioni contenute nella legge.

L'onorevole relatore ha manifestato qualche dubbio, dirò così di interpretazione, ed io appunto mi permetto di dare alcune spiegazioni. Ad un certo punto della sua relazione egli fa un'osservazione di forma, che a mio parere non ha ragione di essere; è quella che si riferisce all'annotazione fatta per quote sotto le lire 1000.

« Agli art. 1, 2, 3 (linea retta e coniugi) sono segnate le aliquote rispettivamente dell'uno e del quattro per cento per la prima classe, che è quella da lire una a lire mille, mentre tra le avvertenze poste ai piedi della tabella si legge che non è dovuta alcuna tassa per le quote ereditarie non superiori a lire 1000 ». Abbiamo dovuto tenere l'avvertenza per quel che riguarda le lire mille; ma essa si riferisce solo alle successioni non alle donazioni. Siccome il progetto riguarda l'uno e l'altra cosa, abbiamo dovuto tenere questa dicitura, che sembra in contrasto ma non è.

Un altro dubbio riguardo i figli adottivi. Nella relazione si legge:

L'articolo 50, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, dichiara che « i figli adottivi pagheranno la metà

della tassa che senza l'adozione avrebbero dovuto pagare in ragione dei rapporti di parentela fra essi e l'adottante ». Ed opportunamente la tabella annessavi ai numeri 95 e 106 richiama fra le avvertenze tale disposto a fianco all'aliquota dell'1.60 per le successioni devolute o le donazioni fatte a figli o discendenti. Avvertenza simile non ricompare ora, ma crediamo che non per questo cessi dal valere quella norma diretta a sventare in buona parte i calcoli dell'ereditando, il quale in prossimità forse alla morte, unicamente per frodare la legge fiscale, ricorresse all'espiente della adozione.

Posso assicurare all'onorevole relatore che quella norma assolutamente vale. Quanto al pericolo che si ricorra all'adozione per poter frodare la legge, posso assicurarlo che questo pericolo non esiste, poichè le pratiche per l'adozione sono di tale natura che nessuno potrebbe ricorrere a questo mezzo per frodare la legge.

Un altro dubbio. È provvida - si dice - la disposizione con cui prima si era stabilito che fino a 20,000 lire si facesse un trattamento speciale a coloro che avessero fatto servizio di infermieri. Ora non sarebbe opportuno che questo speciale trattamento fosse esteso a quelle persone, le quali, pur senza avere prestato i loro servizi vicino all'infermo, che poi sia morto, gli abbiamo prodigato quelle cure che costituiscono una vera e propria assistenza? Non si potrebbe per queste persone fare una eccezione analoga, aggiungendo la condizione della indigenza? Or bene io dico che quando si tratterà di procedere alla applicazione di questa legge, tutti questi casi particolari saranno presi in esame e risolti; ma non mi pare che in sede di legge si possa ricorrere ad una disposizione come quella richiesta dall'onorevole senatore Del Giudice, perchè altrimenti entreremmo in un campo molto vasto, del quale sarebbe molto difficile stabilire i termini.

In sostanza, io non avrei altro da aggiungere, salvo ripetere quello che ho detto prima e cioè che ci troviamo dinanzi ad una necessità grave, ad una necessità impellente. Lo dissi già l'altro giorno, discutendosi il disegno di legge per la nominatività dei titoli: è il momento questo dei sacrifici; tutti dobbiamo concorrere a che le fonti del nostro erario non siano essiccate,

Diceva il senatore Del Giudice e soggiungeva il senatore Einaudi: È vero, noi non dobbiamo essiccare queste fonti; ma, se mettiamo delle aliquote troppo alte, non corriamo il rischio di cancellare la materia imponibile?

Questo è verissimo. Allorquando in un momento di ordinaria amministrazione questo si facesse, io credo che mal si servirebbe alla finanza dello Stato; ma noi abbiamo adesso un dovere più grave e più urgente, quello di salvare lo Stato, perchè comprende benissimo il Senato che sarebbe inutile discutere sulle maggiori o minori aliquote, se lo Stato non potesse riprendere quel posto che assolutamente è necessario riprenda.

Di fronte a questo supremo dovere, ogni altra considerazione diventa secondaria.

Nell'ultima parte della sua relazione, la Commissione di finanze propone un ordine del giorno in cui si dice che, allorquando le finanze lo permetteranno, si dovrà venire ad una forma diversa di trattamento fiscale delle successioni. Io convengo perfettamente col relatore della Commissione centrale e dichiaro che il Governo non può non accettare quest'ordine del giorno perchè è quello che incide il carattere di questa legge; cioè fare ora tutto quello che è necessario, salvo a vedere in avvenire, quando le condizioni saranno migliorate, quello che ci resti allora di fare. Ora il tempo stringe ed è urgente che noi facciamo di tutto per salvare lo Stato. (*Approvazioni*).

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Il senatore Einaudi mi ha posto un quesito preciso ed io non voglio tardare a rispondergli; sebbene egli mi abbia chiesto cose che io prima di precisare, dovrei indagare: non potrà tuttavia essere la mia, appunto per questo se non una risposta sommaria.

Il senatore Einaudi sostanzialmente pone un quesito tutto tecnico. Siete voi sicuri, dice egli, che il rendimento della imposta di successione non sarà pregiudicato anzichè avvantaggiato, in senso relativo, s'intende, dall'inasprimento delle aliquote portate dalla legge che ora discutiamo? Nè vorrei, egli aggiunge, che voi argomentaste per dirmi di no dal fatto che il gettito dell'imposta di successione da prima

della guerra ad ora è salito in cifre tonde da 50 a 150 milioni, dacchè bisogna sapere se questo aumento sia tutto effetto delle aggravate aliquote, o non piuttosto di altre cause, e se anzi l'azione delle altre cause non sia soverchiante in modo da nascondere l'effetto venuto dall'inasprimento delle aliquote.

Io non ho qui sott'occhio, i dati che mi sarebbero necessari per quella risposta esauriente che vorrei. Ma due rilievi si affacciano dai quali si può dedurre una ragionevole conclusione. Prima di tutto la cifra di 150 milioni a cui è giunto il gettito della imposta successoria si riferisce ancora alle aliquote anteriori alla prima tariffa Tedesco (la seconda è quella di cui si discute ora): in quanto nell'esercizio finanziario 1919-20 non hanno ancora giuocato, o se vi hanno giuocato ciò è stato per un piccolo spazio di tempo, gli aggravamenti portati dalla tariffa stessa. Ora se il senatore Einaudi farà un confronto fra la tariffa Rava del 1914 e la mia antecedente a quella Tedesco, vedrà che la media dell'aumento (poichè non bisogna naturalmente raffrontare i massimi, bensì le entità patrimoniali intermedie e più frequenti) non è in ragione da 50 a 150; forse neppure da 50 a 100.

Che cosa vuol dire? Vuol dire che - prescindendo dalle accidentalità - rimane un margine almeno di 50 nel quale si scontano tutte le altre cause indicate dal senatore Einaudi, fra le quali la maggiore valutazione delle attività cadute nelle successioni, specie per il cresciuto prezzo degli immobili. È pertanto lecito dedurre che fin qui gli inasprimenti hanno agito senza produrre danno, raggiungendo lo scopo che essi si proponevano.

EINAUDI. Coi migliori metodi di accertamento...

MEDA, *ministro del tesoro*. Verremo anche a questo. Lei potrebbe anche aggiungere che durante questo periodo abbiamo avuto un maggior numero di successioni aperte a causa della guerra, e questo è pur vero, ma io credo che il maggior numero è stato neutralizzato dalle non trascurabili esenzioni che si sono concesse per le piccole successioni, le quali sono sempre il maggior numero.

Quanto alle modificazioni legislative che in questi ultimissimi anni ci hanno permesso di accertare meglio la materia imponibile, non

bisogna dar loro troppa importanza agli effetti del rendimento finale: il loro beneficio non può avere influito in modo molto sensibile sul gettito complessivo: il vero grande risultato sarà prodotto, e io non so come lo potremmo ora valutare, dalla nominatività obbligatoria. Questo è l'elemento che potrà portare una vera e propria rivoluzione anche nel rendimento dell'imposta successoria.

Tutto ciò per stabilire che quanto al passato io crederei di poter rispondere negativamente al dubbio del senatore Einaudi.

Rimane a vedersi se si possa essere sicuri che i nuovi inasprimenti non nuoceranno tecnicamente al rendimento dell'imposta nel futuro.

Qui l'onorevole senatore Einaudi mi ha quasi liquidato in anticipazione quando mi ha avvertito: « Non vi chiediamo la vostra opinione: le opinioni non sono attendibili: dataci dei calcoli ».

Onorevole Einaudi, io non sono in grado di garantirle quello che accadrà domani: posso presumerlo sulla base delle esperienze e del raziocinio; ma purtroppo il Senato non potrà vedere nelle mie parole se non l'espressione del mio convincimento. Vediamo quali sono le vie per le quali potrebbero operarsi le temute evasioni? Sempre le solite: la occultazione, e le disposizioni tra vivi. Però dopo la nominatività obbligatoria le occultazioni lungi dall'essere più facili, diventeranno se non impossibili certo assai più difficili; perchè la occultazione e la trasmissione manuale non potrà farsi che col contante, coi libretti di risparmio e coi buoni del tesoro: d'altra parte il tesaurizzatore vero e proprio è di solito l'uomo di poca coltura, chiuso nella cerchia di una concezione economica stretta ed angusta; e non sarà frequente che esso costituisca patrimoni considerevoli tali che possano sensibilmente influire nel gettito della imposta successoria. Per ciò che riguarda le disposizioni fra vivi, il senatore Einaudi non ignora che si è provveduto a trattarle fiscalmente in modo che esse non possano servire a frodare i diritti dell'Erario sulle trasmissioni per atto di ultima volontà: e ciò fu fatto non senza provocare serie censure dai giuristi, appunto per la severità delle misure adottate.

Allo stato delle cose dunque, a me pare di

potere onestamente ritenere che i dubbi del senatore Einaudi saranno smentiti dai fatti. Che se si vuol parlare dell'azione che le asprezze fiscali eserciteranno sullo spirito di risparmio, e quindi sulla formazione dei patrimoni, allora si trascende dal campo tecnico per entrare in un campo ben diverso, in un campo cioè nel quale agiscono fattori psicologici oltre che economici: e una discussione su questo punto non saprei improvvisare: nè anzi il quesito sarebbe di pertinenza del ministro del tesoro; la questione diventerebbe morale e sociale, e dovrebbe farsi anche per le imposte sul reddito e per l'imposta patrimoniale.

Concludendo, onorevoli senatori, sentiamo anche noi che colle nostre leggi stiamo dando dei colpi formidabili all'economia individuale, che si feriscono tradizioni e consuetudini anche spirituali delle quali si è intessuta finora la vita di molte generazioni passate, e dell'attuale: ma i tempi sono eccezionali e la regola dell'azione come la norma del giudizio non possono prescindere dalla straordinarietà dell'ambiente.

Il cittadino non può a meno di comprendere che se oggi lo Stato gli impone così gravi sacrifici lo fa col proposito di impedire il formarsi di una situazione nella quale egli non una parte sensibile del suo patrimonio perderebbe, ma forse tutto. (*Applausi ed approvazioni*).

BENEVENTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Non ripeterò quanto già dissi nella precedente seduta; però, in seguito alle osservazioni fatte dai colleghi senatori Del Giudice ed Einaudi dirò qualche parola affinché possa trovarsi modo di scongiurare gl'inconvenienti nell'attuazione della legge.

Il sistema basilare di essa consiste nella realizzazione della pressione progressiva? questo sistema, gradatamente crescente, sino al punto di realizzare talvolta la totale confisca dei beni dei cittadini, da una mentalità sana non si capisce.

È supremo interesse della collettività sociale stimolare e facilitare la produzione per accrescere quella ricchezza, su la quale deve gravare l'imposta. Uno dei più forti propulsori a produrre è l'affetto, che l'uomo, cosciente del dovere, ha verso la famiglia, ch'è l'ideale del-

l'uomo civile, che deve con l'esempio e la parola additare ai suoi la via della rettitudine, che all'operosità congiunta, crea cittadini elevati alla vera e reale prosperità della grande famiglia umana.

Un sistema di vertiginosa progressività d'imposte, come fu detto dai precedenti oratori, automaticamente costituisce un ostacolo all'incedere della ricchezza. Finora abbiamo appreso che le imposte si pagano con le rendite e non già coi capitali. È quindi un grave errore spingere le imposte sino al punto da venire alla confisca del capitale, perchè il capitale, a differenza della rendita, tolto una volta, non nasce più. In Inghilterra, dove la ricchezza è tale da render sufficiente una lieve unica tassa diretta, si gravò l'imposta su le successioni, con la aliquota del 30 per cento.

Però si ebbe la prudenza di dilazionare il pagamento a trenta anni, sicchè in concreto l'imposta gravò appena nella misura dell'uno per cento su la rendita del contribuente.

La legge attuale arriva al punto di far pesare su l'erede in linea retta una imposta del 27 e 30 per cento, fra prozii e nipoti del 60 per cento e tra parenti oltre il quarto grado, con la complementare, dell'85 per cento. Come sarà possibile pagare nei termini stabiliti dalla legge attuale delle imposte quella fissata dalla tariffa, che si trova annessa alla legge che siete chiamati a votare?

Evidentemente donazioni non se ne potranno fare, e la imposta nella successione non potrà pagarsi perchè non sarà possibile di realizzare la somma occorrente in breve tempo.

L'eredità può consistere in beni immobili, in grandiosi stabilimenti industriali. Per ricavare da essi la imposta da pagarsi all'erario non ci sarà altro mezzo che la confisca parziale o totale. Sarà questo il minore dei mali. Possa il Governo trovar modo di rendere possibile l'attuazione di questa legge e ne scongiuri le dannose conseguenze!

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Onorevoli colleghi. La mia prima parola si rivolge all'onorevole Ministro delle finanze per ringraziarlo degli schiarimenti che egli ha dato a tutti i punti indicati in fine alla mia relazione, dove si elevavano dei dubbi, non si proponevano emendamenti.

Ora l'autorevole voce del Governo ha dissipato i dubbi. Ma più ancora ringrazio l'onorevole Ministro delle finanze per l'appoggio che egli dà incondizionato all'ordine del giorno con il quale la Commissione di finanze chiude la relazione, di cui io sono stato il modesto estensore.

Io non potrò tener conto di tutte le osservazioni gravi, di essenziale importanza, che sono state fatte dai vari oratori che mi hanno preceduto. All'onorevole Einaudi, che presentava del resto un quesito speciale all'onorevole Ministro del tesoro, il Ministro stesso ha risposto in modo esauriente: non è dunque il caso che io me ne occupi. Dico invece subito, per ciò che riguarda la parte fiscale del discorso dell'onorevole Beneventano, che certamente è molto seria l'osservazione che egli fa, specie là dove la aliquota che grava il contribuente salga ad una misura di quasi totale confisca, come per le quote che eccedono i 20 milioni, dove si può arrivare persino all'85 per cento. Come farà, egli dice, questo contribuente a trovare lì per lì i mezzi onde soddisfare l'imposta? Dovrà forse gettare sul mercato i beni suoi e subire la iugulazione, che consegue generalmente quando la domanda superi di tanto l'offerta? Non sarà meglio che lo Stato prenda questi beni e dia il 15 per cento di godimento netto senz'altro? Sono quesiti di rilevante importanza, ai quali potrà rispondere più autorevolmente di me il Ministro delle finanze, ma mi sia lecito ricordare che già ora nel sistema delle tasse di successione, è ammessa una remora o dirò meglio una rateazione in più anni e sotto certe condizioni e guarentigie, nel pagamento della tassa. Se in seguito, dato un così rilevante inasprimento si troverà che questo sollievo non basti, confido nella saggezza del Governo che saprà escogitare e proporre nuovi provvedimenti perchè l'inconveniente sia eliminato.

Mi resta da occuparmi di quanto ha detto l'onorevole senatore Del Giudice. Io ringrazio lui pure delle parole eccessivamente benevole, che egli ha avuto al mio indirizzo, a proposito della mia relazione, ma mi permetto nel tempo stesso di esprimergli il forte rammarico che ho provato, quando ho inteso che con quella relazione ho suscitato in lui un senso di profonda melanconia; io che vorrei sempre abbel-

lire e in ogni modo allietare la sua florida e veneranda vecchiezza. Ciò mi addolora, ma vediamo se realmente esistono queste ragioni di profonda melanconia sentita per causa mia dal venerato collega e maestro.

Sarei io dunque diventato un sofista? Forse che io ho difeso, con sottile dialettica, e per via di cavilli una tesi contraria ai miei sentimenti? L'abito mio di modesto studioso, non traviato nemmeno dall'esercizio di quell'arte forense, certo nobilissima, ma che talvolta inconsciamente ottenebra, in chi la professa, la pura e obbiettiva visione del vero, questo abito mio, mi pare in coscienza tale da preservarmi da codesta pecca, e spero che da simile accusa voi stessi, onorevoli colleghi, mi vogliate assolvere.

Ma sarei allora io caduto nell'altro grave inconveniente di una flagrante contraddizione, proponendo, in via di chiusa, di approvare senz'altro quanto colle mie argomentazioni avevo dianzi combattuto e cercato di demolire? Si direbbe allora che fosse da applicare a me (ma che dico a me?) all'intera Commissione di finanze, di cui in questo momento non sono che l'umile portavoce, l'ovidiano

Video meliora proboque,
deteriora sequor.

Ma anche di quest'accusa io credo, onorevoli Colleghi, immeritevole la Commissione di finanze, e permettetemi alcune parole che valgano a dimostrarlo.

La Commissione di finanze ha sentito che più che mai in questo momento di trepide ansie il paese guarda con fiducia al Senato, come a vigile scolta delle patrie istituzioni. E quando dico patrie istituzioni non corro col pensiero soltanto all'ordinamento politico nostro, ma a tutti i principî cardinali del nostro vivere civile e sociale, quali sono, fra altri, la proprietà e la famiglia.

Il Senato non per questo è sordo alle voci che vengono dagli umili, non avverso a riforme anche ardite, in quanto conformi a spirito di equità, di umanità e di giustizia, che sempre meglio si affina col volger del tempo e coll'avanzare del progresso, al quale è stolto e vano prefinire dei limiti. Tanto che più di una volta si è dato l'esempio di liberali e filantropiche provvidenze, di cui il Senato stesso ha preso la

iniziativa, con uno spirito di umanità tanto più sincero in quanto qui nè giungono da fuori pressioni di folle, nè dentro si agitano competizioni di parte.

Ma le riforme fra noi si maturano, possiamo dirlo senza peccare di immodestia, con grande serenità di spirito, con ponderazione, con profondità di consiglio e di studio.

Questo e non altro abbiamo inteso di affermare nella prima parte della nostra relazione e concretare con quell'ordine del giorno che, ripeto, ho il piacere di vedere accolto anche dal Governo.

Di fronte a chi fuori di qui può per avventura guardare a questo disegno di legge come ad un gran passo verso la sognata abolizione della proprietà privata e la disintegrazione della famiglia, noi abbiamo tenuto a riaffermare che questi cardini della vita civile non debbano essere per nulla scossi, per nulla intaccati. Donde, il richiamo nostro nella relazione contenuto e ribadito nell'ordine del giorno ai principî a cui il diritto ereditario s'ispira, diritto ereditario che ben fu detto costituire la pietra angolare di tutto l'edificio giuridico, il prodotto dell'indole propria di ciascun popolo che s'immedesima colla sua vita, e che perciò non si lascia mutare di leggeri.

Si suol dire che l'utopia di oggi potrà essere la verità di domani. E sta bene. Ma è anche stato detto assai bene, da un brillante scrittore francese che l'utopia di ieri non cessa di essere utopia perchè sia diventata la moda di oggi. Ebbene, l'intendimento nostro fu anzitutto quello di staccare la causa di noi, che solo in via di temporanea necessità ci rassegnamo a gravi misure apparentemente lesive di quei sacri principî, da quella di chi non sa e non vuole opporsi a queste utopie di moda, delle quali taluni vedono l'applicazione prima in questo nostro disegno di legge. Non abbiamo voluto, in una parola andare confusi con quelli che si lasciano trascinare a troppo radicali e sovvertrici riforme, meno per ardore di convincimento che per libidine di popolarità.

Quindi, anzitutto, i riflessi che nella prima parte della relazione ci siamo permessi di fare, come affermazione di principio, sulle grandi proprietà, sulle grandi fortune che appaiono dal presente disegno di legge più crudemente colpite.

Onorevoli colleghi, permettetemi una digressione. Io ho pensato più d'una volta che se risorgesse dal venerato avello colui che fu insigne lustro di quest'assemblea e del suo scanno presidenziale, il barone Giuseppe Manno, troverebbe molta materia da aggiungere al suo famoso libro su *La fortuna delle parole* trandola dal frasario in uso nella nostra vita pubblica e nella parlamentare in ispecie. Ma è purtroppo la fortuna che certe parole hanno portato alla causa del disordine, per lo sgomento che hanno saputo destare fra le classi che dell'ordine dovrebbero aver gelosa cura ed essere il presidio: si è coniata così un tempo la parola « guerrafondai » per buttarla in faccia a chi voleva forte la Patria nelle armi perchè fosse pronta ad ogni cimento. Ed ecco molti intimorirsi e tacere, anche quando avrebbero dovuto insorgere contro quell'altra frase delle famose « spese improduttive » venuta ad un certo momento di moda. Alla parola « conservatori » di cui un tempo molti non potevano che gloriarsi, si è venuta sostituendo ad arte la parola « forcaioli »; ed ecco molti inorridirne e per la tema che quest'epiteto venga loro affibbiato, omettere di compiere il debito proprio di una tenace difesa di quei principi di disciplina e d'ordine senza i quali non vi è vero progresso possibile. Così ora dalla guerra vedemmo purtroppo sbocciare una genia di persone, le quali ne hanno tratto occasione per indebiti lucri, grondanti non il loro sudore ma il sangue di eroici fratelli. E ben si bollarono col nome di « pescicani ». Ma ecco la parola elevata all'astratto, ecco il pescecianismo diffuso nella coscienza popolare; come arma da usarsi contro la proprietà senza distinzioni: tutti pescicani gli abbienti, e specialmente i cospicui abbienti. Ed ecco, in pari tempo, le pavidе coscienze di molti lasciare indifesa anche quella grande proprietà che ha nel paese vecchie e nobilissime tradizioni, ed anche quella nuova grande proprietà che si è potuta formare con onestà di mezzi e serietà di propositi. Ebbene, in tali condizioni, noi abbiamo creduto necessario di prendere posizione e, fin da principio, scernere caso da caso. Così nella nostra relazione mettiamo in chiaro rilievo l'alta funzione sociale che spetta anche alle grandi fortune, alle grandi possidenze. Abbiamo ricordato un autore certo non sospetto, lo Schäffle, che ne scriveva ap-

punto, parlando dell'imposta progressiva. « Nell'organizzazione vigente dell'economia, i grandi patrimoni ed i grandi redditi debbono adempire privatamente l'ufficio, non pubblicamente istituito, della direzione delle grandi imprese entro e fuori lo Stato, provvedere all'accumulazione dei grandi capitali di impresa, all'incoraggiamento delle arti, alla copertura di bisogni di cultura straordinari ».

Quindi siamo noi i primi a gridare l'anatema contro il cosiddetto pescecianismo: lo gridiamo per la naturale ripugnanza che suscita nell'animo di tutti gli onesti, lo gridiamo per di più per un'alta ragione di preservazione nostra; perchè noi, modesta ed onesta borghesia, corriamo il pericolo continuo di scontare le colpe di codesti signori, veri bubboni emersi durante il grave morbo della guerra sul corpo sociale, e purtroppo ancora qua e là emergenti durante il periodo della convalescenza che, si protrae molto più in là di quello che fosse legittimo supporre.

Ma dopo aver detto questo, e cioè che si colpisca inesorabilmente (ed di ciò diamo esempio anche con l'adesione incondizionata all'altro progetto per l'avocazione allo Stato dei sopraprofiti di guerra) che si colpisca inesorabilmente questa genia della gente nuova dai subiti guadagni, dopo aver detto nella nostra stessa relazione che va colpita anche quella grande ricchezza che sia inconscia dei propri alti doveri, e infingarda e improduttiva, o peggio sfruttatrice dell'altrui miseria e dell'altrui lavoro; dopo questo, abbiamo soggiunto che non dobbiamo erigere a presunzione, come diciamo noi giuristi, *juris et de jure*, che tutta la grande proprietà abbia un tale comportamento. Molti esempi del passato, molti ancora dell'oggi, noi potremmo recare per dimostrare che la grande proprietà ha saputo compiere quegli alti doveri sociali che le sono imposti. E quindi, lungi dal compiacerci del grave colpo che con questa legge le si arreca, sentimmo di doverne segnalare la funzione e la benevolenza sociale, con l'augurio che in tempi meno calamitosi le si restituisca il modo di espandersi e di trasmettersi.

Passando poi al più ristretto campo della famiglia, siamo stati i primi noi, onorevole senatore Del Giudice, a fare quelle osservazioni e quelle lagnanze di cui ella si è fatto così au-

torevole interprete. Particolarmente nell'ambito della stretta famiglia duole vedere che nei passaggi da padre a figlio, dove è a ravvisarsi spesso, meno un acquisto nuovo di proprietà, che una diversa forma nel godimento e nella gestione di un patrimonio che già prima si considerava a tutta la famiglia comune, duole dicevo, il vedere che anche in questa ristretta cerchia si inasprisca l'imposta di successione. Ed è pur grave che un tale inasprimento, anzi, cominciando da una classe più bassa, la quinta, si faccia nei rapporti tra coniugi condividendo noi pienamente il giudizio dell'onorevole senatore Del Giudice sulla stretta intimità del vincolo, sulla comunanza degli interessi e delle cure alla prole che fanno dei due coniugi una sola persona. Ma dopo aver segnalato tutto questo, io credo, e crede la Commissione di finanze, di non peccare di inconseguenza se, facendosi forte carico delle delle condizioni presenti del nostro erario, ha finito per concludere invitandovi, onorevoli colleghi, a dare la vostra approvazione al presente disegno di legge, con l'augurio ripetiamo, ch'esso rappresenti misure non definitive ma transitorie soltanto.

Io penso, che quanti han dato con ardore di fede e con legittimo orgoglio alla patria il sangue e la vita dei loro figli (ed anche qui d'intorno ne veggo, a massimo lustro della nostra Assemblea) non si dorranno se ad altri figli si chiederà un ben minore sacrificio perchè sia salva una seconda volta la patria.

La salvò prima il tributo di sangue dalla minaccia e dalla ferocia nemica, la salvò ora una più larga falceia sull'eredità paterna od avita dal baratro finanziario in cui questa patria adorata minaccia di precipitare e soccombere. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. La Commissione di finanze ha proposto un ordine del giorno; ma, poichè questo ordine del giorno presuppone l'approvazione del disegno di legge, se la Commissione di finanze ed il Senato non fanno opposizione, metterò in votazione l'ordine del giorno dopo l'approvazione dei vari articoli del disegno di legge.

Quindi, nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse di registro, parte III (tasse sulle donazioni, sulle successioni e sui passaggi di usufrutto per la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie), annessa all'allegato A al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa annessa alla presente legge.

La nuova tariffa è applicabile a tutti i trasferimenti a titolo gratuito, per causa di morte o per atto tra vivi, ed ai passaggi di usufrutto che avvengono dal giorno della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 3 dell'allegato A al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, dopo la prima parte si aggiunge il seguente capoverso:

« La tassa complementare non deve mai superare la terza parte della differenza tra lire duecentomila ed il valore netto dal patrimonio personale dell'erede o legatario ».

La disposizione del presente articolo avrà effetto dal 26 novembre 1919.

(Approvato).

Art. 3.

Nette trasmissioni per causa di morte il valore dei gioielli e dei denari dell'eredità è calcolato di ufficio in ragione del due per cento del valore totale degli altri beni immobili e mobili dell'eredità, lordo del passivo, quando non risulti da un inventario di tutela o di eredità beneficiata o se in atti o in dichiarazioni delle parti non sia indicato un valore superiore.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Mi permetto di esporre una osservazione che mi viene ora rileggendo l'art. 3. Dice questo articolo: « nelle trasmissioni per causa di morte il valore dei gioielli e dei denari dell'eredità è calcolato d'ufficio in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni immobili e mobili, ecc., quando non risulti da un inventario di tutela o di eredità beneficiata ». Qui si fa, alludendo all'eredità, solo l'ipotesi che ci sia un inventario di

tutela, o di eredità beneficiata. Ma c'è un'altra ipotesi: che l'inventario esista egualmente benchè l'eredità non sia accettata con beneficio d'inventario. Chi è chiamato alla successione ha tutto il tempo, che gli vien dato dalla legge, per deliberare se accetta puramente e semplicemente l'eredità o se l'accetta con beneficio d'inventario. Ma egli intanto può domandare la compilazione dell'inventario per decidersi poi con cognizione di causa per l'uno o per l'altro di questi partiti, e dopo aver presa visione dell'inventario, convinto che nell'eredità l'attivo supera il passivo, si decide ad accettarla puramente e semplicemente anzichè beneficiariamente. Qui non è il caso di proporre alcun emendamento, ma amerei che in via di schiarimento vi fosse accertato che la stessa disposizione che qui si adotta per il caso dell'eredità accettata col beneficio d'inventario, varrà anche nel caso in cui l'inventario si abbia quantunque successivamente alla sua compilazione l'eredità sia stata accettata *sic et simpliciter*, senza beneficio.

LAGASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGASI. Mi pare che l'interpretazione data all'art. 3 dal relatore non corrisponda nè allo spirito nè alla lettera dell'articolo stesso.

Il relatore non ha osservato che, dopo le parole che si riferiscono all'inventario di tutela o di eredità beneficiata, seguono le altre: « O se in atti o in dichiarazioni delle parti non sia indicata un valore superiore ».

Di fronte a questa dizione mi pare che il dubbio sollevato dall'onorevole relatore non possa assolutamente esistere. L'inventario che sarà fatto, « non inventario di eredità beneficiata, non inventario di tutela » ma inventario quale che esso sia, dovrà avere l'efficacia che si attribuisce ai primi, se è vero che gli atti e le dichiarazioni delle parti, rivestiti di minore autorità di quella che hanno i documenti pubblici, sono tali da dar modo all'erede di provare qual'è il valore effettivo e reale dei danari e dei gioielli.

POLACCO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *relatore*. Non mi erano sfuggite le ultime parole dell'articolo, e tuttavia l'osservazione permane. Perchè m'insegna l'onorevole collega che l'inventario non è atto di parte:

è la parte che lo chiede, ma esso poi è un atto ufficiale, compiuto dal cancelliere o dal notaio.

Dunque non si può dire che l'ipotesi da me prospettata sia compresa in quelle ultime parole dove si parla di atti o dichiarazioni delle parti...

LAGASI. « O in atti o in dichiarazioni delle parti ».

POLACCO, *relatore*. Comunque, mi basta avere accertato che anche un inventario che non sia di tutela nè di eredità beneficiata, è tale atto da cui può risultare il valore superiore a quello presunto dalla legge come percentuale del patrimonio.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. La dizione contenuta nell'art. 3 non è che la ripetizione di quanto vige già in tutto il nostro sistema. Trattandosi quindi di disposizione non nuova, credo che possa valere per essa l'interpretazione che finora le è stata data.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 3.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Prego il senatore, segretario, Pellerano di dare lettura dell'ordine del giorno della Commissione di finanze.

PELLERANO, *segretario*, legge:

ORDINE DEL GIORNO.

Il Senato, compreso dall'alta funzione sociale propria del diritto ereditario, mentre la riconosce suscettibile di serie riforme in armonia alle esigenze dei tempi nuovi, temendo ne sia con eccessive gravanze fiscali menomata indirettamente l'efficienza, specialmente nella famiglia, intesa nel suo più stretto senso, esprime il voto che, non appena l'auspicato rifiorimento delle finanze dello Stato lo consenta, si proceda a mitigare la troppo grave pressione tributaria che non può che intristire un organo così essenziale al retto ordinamento giuridico ed al benessere della nazione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze l'accetta?

FACTA, *ministro delle finanze*. L'accetto.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno della Commissione. Lo pongo ai voti.

Chi approva è pregato ai alzarsi.

(Approvato).

Discussione sul disegno di legge: « Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi » (N. 142).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 142).

MENGARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Debbo pronunciare solo poche parole per fare una raccomandazione al ministro che spero egli vorrà accogliere. La esauriente relazione dovuta alla dotta penna del nostro illustre collega senatore Riccardo Bianchi è una critica minuta, dettagliata e, mi sia permessa la parola, feroce del disegno di legge che abbiamo innanzi a noi.

Dobbiamo votare codesta legge per amor di Patria e la voteremo; ma mi sia permesso di sperare che si potrà, nel modo che si troverà più conveniente, emendare una disposizione che dal punto di vista tecnico è assai criticabile. Voi tutti, onorevoli colleghi, avete letto la relazione, quindi mi risparmio di ripetere la critica che è stata fatta alla formula figurante nel decreto 6 ottobre 1919, formula che dovrebbe servire a determinare la potenza massima dei motori a scoppio. Se, come vorrebbe il relatore, si ritiene opportuno di modificare codesta formula, è evidente che si dovrà presentare al Parlamento un emendamento alla legge attuale, giacchè le tabelle che figurano allegate alla legge verranno ad esser tutte modificate. In tal caso mi permetto di insistere che si tenga il dovuto conto della importantissima osservazione fatta dalla Commissione sotto il paragrafo a) e che dice: « Tale nuova formula dovrebbe provvedere diversi coefficienti per macchine: a) dei vecchi tipi « di autovetture tuttora in circolazione, ecc. ».

Infatti è ovvio che non è giusto tassare alla stessa stregua macchine che, pur possedendo, secondo la formula, la stessa potenza massima, hanno cinque, sei, dieci anni di vita e quelle che escono oggi nuove dalle officine che le producono.

Prego pertanto l'onorevole ministro che se, come è sperabile, presenterà un emendamento per modificare la formula che serve a determinare la potenza massima dei motori a scoppio, tenga presente la considerazione che macchine di vecchio tipo vengano tassate meno di macchine nuove o di recente costruzione e tanto meno quanto maggiore età hanno.

PRESBITERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESBITERO. Io approvo completamente la tassazione delle automobili, perchè in generale sono un esponente di lusso; tanto più poi, che a quelle destinate ad usi industriali e commerciali fu applicata una tassa equa ed in conseguenza l'industria non sarà fortemente colpita. Voglio parlare però degli autoscafi. Gli autoscafi sono un mezzo di locomozione eminentemente di lusso, ed eccettuati rari casi in cui sono impiegati in servizi nei grandi porti e nella laguna di Venezia, dovrebbero quindi essere tassati come le automobili. Ma faccio osservare che, non potendosi parlare per gli autoscafi, che in minima parte, per quanto riguarda il loro uso per scopi commerciali e industriali, la costruzione degli autoscafi sarà condannata a cessare. Ho preso quindi la parola semplicemente per raccomandare al Ministro di cercare il modo di salvare questa industria.

L'industria degli autoscafi è costituita da piccoli cantieri in Liguria e sui laghi; tassandoli come nel progetto di legge, verrebbero a sparire perchè nessuno comprerà più autoscafi per puro diporto.

Non faccio proposte, perchè la legge deve passare com'è, ma faccio la raccomandazione al ministro di trovare il modo di salvare questa industria.

BIANCHI RICCARDO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI RICCARDO, *relatore*. Riguardo alle osservazioni del collega Mengarini, faccio rilevare che tra le raccomandazioni della Commissione di finanze vi è quella di rivedere la

la formula che serve alla valutazione della forza tassabile delle macchine; ora, in occasione della revisione di questa formula, si suggerisce dalla Commissione di finanze di tener conto di varie categorie di macchine, e precisamente delle macchine di vecchio tipo a lenta rotazione. Quindi mi pare che il caso sia previsto per una tassazione relativamente più leggera per macchine che hanno un lungo servizio e appartengono a tipi che ormai non si producono più dall'industria. Se l'osservazione del collega Mengarini si rivolge invece a far tassare le macchine in ragione inversa della loro età, penserà il ministro delle finanze, nel far rivedere la formula, se si potrà tener conto di questa raccomandazione; ma sembra difficile che ciò si possa facilmente attuare, mentre il trattamento speciale per macchine di vecchio tipo, proposto dalla Commissione, sembra esser tutto ciò che il Ministero delle finanze potrà concedere.

Quanto all'osservazione del collega Presbitero, faccio notare che, pure nell'occasione della revisione della formula, si è raccomandato di tener conto delle macchine di autoscafi che, avendo rotazione meno veloce che non le macchine di pari tipo, verranno così a godere di un abbassamento di forza tassabile rispetto alle automobili, che hanno macchine di uguali caratteristiche. Quindi, in parte, la raccomandazione del senatore Presbitero pare possa esser soddisfatta.

Avrei finito, se non mi si fosse attribuita dal collega Mengarini la proprietà di atti che non ho compiuti: la relazione sul disegno di legge non intende attaccarlo ferocemente, ma solo ha il fine di far presenti quelle osservazioni che è dovere d'un relatore di fare. Si è raccomandata l'approvazione del progetto di legge tale e quale, perchè questo progetto di legge intende essenzialmente a riconoscere la convenienza di tassare gli oggetti di lusso nella misura più alta che possano sopportare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Non ho che a confermare, per quanto non occorra, quello che ha detto l'onorevole relatore Bianchi, avendo io, non solo esaminato con lui le questioni, ma avendo io avuto anche l'onore di essere rice-

vuto dalla Commissione di finanza. L'oggetto della tassazione degli automobili costituisce una materia che presenta a ogni momento aspetti e condizioni nuove; nè la formula rigida della tassazione ha potuto arrestare molte considerazioni, che hanno per se stesse un pregio altissimo e che acquistano anche un pregio maggiore quando vengono da un relatore della forza dell'onorevole Bianchi. Quindi si sono esaminati i vari punti e si è constatato che due o tre questioni hanno un'importanza speciale. Metto nella prima gli autoscafi, di cui parlava il senatore Presbitero, e le stesse automobili. Si disse con molta giustizia che la tassazione fatta coinvolge come oggetti di lusso tutte le automobili, anche aventi un carattere commerciale, carattere che prende un aspetto sempre nuovo e più grande e richiama una maggiore considerazione.

Si è pure osservato che il progetto di legge tocca altri argomenti, che, data la facilità con cui la parte tecnica di questi automobili va tramutandosi, devono avere nel regolamento una speciale considerazione per impedire lo svolgimento di forme nuove. E si è poi parlato anche della formula. Io ho avuto l'onore di esporre in seno alla Commissione le considerazioni che fa il Governo. Nessun dubbio che specialmente la parte, che riflette la distinzione fra automobili di lusso e quelli che danno un contributo di lavoro al paese, merita attenzione, come meritano maggior attenzione gli argomenti, che ci inducono a far sì, che questa industria non sia intralciata dalla nuova tassa. Dissi e ripeto, che fortunatamente la materia è tale, per cui il progresso di questa industria, che avviene così rapidamente, indurrà il Governo a seguirlo nel suo così rapido avanzare: onde non è solo sperabile, ma evidente, che si verrà ad una modificazione di questa legge, in un senso più fiscale, nel senso di adottare provvedimenti che non coinvolgano tutta la materia in una sola atmosfera finanziaria. Questa atmosfera finanziaria infligge a noi il dovere di approvare la legge. Nel dire ciò prendo atto dell'osservazione fatta dall'onorevole senatore Mengarini, ma prendo impegno di seguire l'evolversi di questa industria, perchè non è solo dovere di giustizia ma di convenienza allo stesso Governo far sì che questa materia, la quale può essere fonte di

grande guadagno al nostro paese, non cada frustrata dalle soverchie esigenze finanziarie.

Questo impegno, ripeto, lo prendo dinanzi alla maestà del Senato, perchè lo ritengo atto non solo doveroso, ma utile al paese; e, coerente alla mia prima dichiarazione, ripeto che tutto quanto potrà giovare, ed è suggerito così utilmente, sarà fatto in tema di regolamento. Rimane la questione della formula; e anche su questo punto non ci chiudiamo in una intransigenza assoluta. La formula, che abbiamo adottata, è quella suggerita dai tecnici; nè io voglio entrare in una discussione d'indole tecnica, osservando solo che questa formula presentava le garanzie che si potevano attendere. Il senatore Bianchi, relatore, ha affermato che questa formula forse non corrisponde esattamente al concetto giusto di tassazione, e su questo ho detto all'onorevole Bianchi e alla Commissione, e ripeto al Senato, che sarà mia cura di fare esaminare delle forme più rigide onde avere l'assoluta certezza. Io sono mosso, non solo dal sentimento di compiere un dovere, ma dal convincimento che, se un uomo come il senatore Bianchi mi dice che la formula va riesaminata, la formula deve essere riesaminata; e se essa apparirà come base non esatta di questa legge, nessuna difficoltà io avrò di presentare un progetto nuovo che corrisponda esattamente a far pagare quello che si deve pagare.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, esprimo vivissimo compiacimento per le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro, e spero che uguale compiacimento sarà sentito dal Senato.

L'impegno, che egli ha preso, corrisponde intieramente ai propositi, verso il cui conseguimento aveva la Commissione indirizzati i suoi lavori. I suggerimenti dati dal relatore furono ispirati dal desiderio di conciliare il vantaggio dell'erario, assicurato dal presente disegno di legge, col vantaggio dell'industria, che deriverà dai provvedimenti futuri, che l'onorevole ministro ha promesso di formulare.

Ringrazio, ripeto, l'onorevole ministro di avere accolte le raccomandazioni della Commissione, e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Riservando a dopo la discussione degli articoli l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora alla discussione degli articoli, e prego il senatore segretario Biscaretti di rileggerli.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Art. 1.

Alla tariffa delle tasse sui motocicli, automobili e autoscafi annessa all'allegato *H*, al Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, sono rispettivamente sostituite le tariffe allegati *A*, *B* e *C*, alla presente legge, le quali entrano in vigore il 1° gennaio 1921.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione delle nuove tariffe sono interamente devoluti all'erario dello Stato.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa ridotta per la circolazione di prova degli automobili e degli autoscafi è stabilita, senza alcuna distinzione di uso, nelle seguenti misure:

fino a 12 cavalli: automobili, lire 250; autoscafi, lire 125;

da oltre 12 e fino a 24 cavalli: automobili, lire 450; autoscafi, lire 225;

oltre 24 cavalli: automobili, lire 650; autoscafi, lire 325.

La tassa ridotta per la circolazione di prova dei motocicli è stabilita nella misura fissa di lire 50.

(Approvato).

Art. 3.

I veicoli contemplati alla colonna 4 dell'allegato *A*, alle colonne 3 e 4 dell'allegato *B* e alla colonna 3 dell'allegato *C* devono portare dal 1° gennaio 1921 in un punto visibile, oltre agli altri distintivi stabiliti dalle disposizioni vigenti, una targa avente dimensioni non inferiori a quelle della attuale targa di riconoscimento con la leggenda in esteso: « Servizio pubblico ». La targa dev'essere fissata con chiusura a piombo a cura della prefettura e a spese del possessore.

La mancanza di tale targa rende passibile il possessore di una pena pecuniaria di lire mille.

(Approvato).

Art. 4.

Chi fa di un veicolo un uso colpito da tassa maggiore di quella relativa all'uso pel quale è stata pagata la tassa, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al triplo della differenza fra le due tasse annuali stabilite dall'annessa tariffa.

Se l'abuso viene constatato relativamente ad una vettura automobile da piazza e ad un veicolo pel quale sia stata autorizzata la circolazione di prova, la pena pecuniaria è di dieci volte la differenza di cui al comma precedente.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si procede al sequestro del veicolo, a meno

che il contravventore non eseguisca il deposito integrale della pena pecuniaria.

(Approvato).

Art. 5.

Le quote fisse di compartecipazione alle tasse, di cui alle annesse tariffe, in favore dei comuni e delle provincie restano determinate in conformità alla tabella allegato C, alla legge 6 gennaio 1918, n. 135 (testo unico), per le tasse sui velocipedi, motocicli, automobili e autoscafi.

Tutte le disposizioni e le sanzioni della legge ora citata e disposizioni successive e quelle del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1910, n. 642, restano in vigore, in quanto non sia diversamente stabilito colla presente legge.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

ALLEGATO A.

TARIFFA DELLE TASSE SUI MOTOCICLI

AVVERTENZE

1. — Per l'accertamento della potenza dei motori si applicano le formule prescritte col Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.
2. — Le tasse di cui alla colonna 4 sono applicabili solo in quanto il servizio pubblico delle motocarrozette da piazza venga esercitato in base a regolare concessione dell'autorità municipale implicante l'obbligo del continuato stazionamento sulla piazza pubblica a disposizione di chiunque ne voglia profittare, in base a tariffa approvata.
3. — Non sono considerate come motocarrozette da piazza quelle che si danno a nolo nelle rimesse.
4. — Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse di che alla colonna 4 della presente tariffa, compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse di che a colonna 4 e ritenga invece applicabili quelle prevedute a colonna 3, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.
5. — Le tasse di che alle colonne 2, 3 e 4 della presente tariffa sono applicabili in quanto si tratti di motocicli e di motocarrozette di non più di due posti, oltre quello del conducente; quando la struttura del veicolo consenta l'uso di più di due posti, si applicano le tasse di che alla tariffa allegato B.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 21 SETTEMBRE 1920

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI			ANNOTAZIONI
	Motocicli a sè stanti (per uso privato)	Motocarrozze (per uso privato)	Motocarrozze adibite in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza	
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	
1	83	125	30	Pei motocicli di potenza superiore a 20 cavalli si applicano le tasse di cui alla tariffa allegato B.
2	90	135	34	
3	101	151	38	
4	116	174	44	
5	135	203	50	
6	158	237	57	
7	185	278	66	
8	216	324	81	
9	251	377	94	
10	290	435	109	
11	333	500	125	
12	380	570	142	
13	431	647	162	
14	486	729	182	
15	545	818	205	
16	608	912	223	
17	675	1,013	253	
18	746	1,119	280	
19	821	1,232	310	
20	900	1,350	340	

ALLEGATO **B.****TARIFFA DELLE TASSE SUGLI AUTOMOBILI****AVVERTENZE**

1. — Per l'accertamento della potenza dei motori si applicano le formule prescritte col Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.
2. — Il riconoscimento delle condizioni necessarie per l'applicazione delle tasse contemplate dalla presente tariffa compete al ricevitore del registro il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione degli usi preveduti alle colonne 3, 4 e 5 della tariffa stessa. Ove il ricevitore del registro rifiuti l'applicazione delle tasse minori e ritenga invece applicabili quelle prevedute alla colonna 2, il possessore può ricorrere all'intendente di finanza che decide inappellabilmente.
3. — Le prefetture, nell'inserire nelle licenze di circolazione la dichiarazione che trattasi di automobile adibito a servizio pubblico in linea regolare, devono fare esplicita menzione del decreto di concessione del Ministero dei lavori pubblici.
4. — Per le vetture automobili da piazza le prefetture devono, prima di rilasciare le licenze, accertarsi della esclusiva e permanente destinazione delle vetture stesse a tale servizio pubblico in base a concessione dell'autorità municipale implicante l'obbligo del continuato stazionamento nella piazza pubblica a disposizione di chiunque ne voglia profittare in base a tariffa approvata. Non sono considerate come automobili da piazza quelle che si danno a nolo nelle rimesse.

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 SETTEMBRE 1920

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI			
	Automobili ad uso privato	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico in linea regolare in base a concessione del Ministero dei lavori pubblici, quando non ricorra l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera b, della legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili
1	2	3	4	5
	Lire	Lire	Lire	Lire
1	106	77	27	77
2	120	79	30	79
3	142	81	36	81
4	172	83	43	83
5	210	85	53	85
6	256	87	64	87
7	310	89	78	89
8	372	91	93	91
9	442	93	111	93
10	520	110	130	110
11	606	112	152	112
12	700	114	175	114
13	802	162	201	162
14	912	166	228	166
15	1,030	170	258	170
16	1,156	174	289	174
17	1,290	193	323	193
18	1,432	197	358	197
19	1,582	201	396	201
20	1,740	205	435	205
21	1,906	209	477	209
22	2,080	213	520	213
23	2,262	217	566	217
24	2,452	221	613	221
25	2,610	275	653	275
26	2,856	281	714	281
27	3,070	287	768	287
28	3,292	293	823	293
29	3,522	299	881	299
30	3,760	305	940	305
31	4,006	311		311
32	4,260	317		317

Nota.
Per le potenze superiori ai 30 cavalli gli automobili da piazza sono tassati come automobili ad uso privato (col. 2).

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 SETTEMBRE 1920

TASSE ANNUALI				
Potenza in cavalli HP.	Automobili ad uso privato	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico in linea regolare in base a concessione del Ministero dei lavori pubblici, quando non ricorra la esenzione prevista dall'art. 7, lettera b, della legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 185.	Automobili adibiti in modo esclusivo e permanente al servizio pubblico di piazza	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili
1	2	3	4	5
	Lire	Lire		Lire
33	4,522	323		323
34	4,792	329		329
35	5,070	335		335
36	5,356	341		341
37	5,650	347		347
38	5,952	353		353
39	6,262	359		359
40	6,580	365		365
41	6,906	371		371
42	7,240	377		377
43	7,582	383		383
44	7,932	389		389
45	8,290	395		395
46	8,656	401		401
47	9,030	407		407
48	9,412	413		413
49	9,802	419		419
50	10,200	425		425
51	<i>Nota.</i>	533		533
52	Per le potenze superiori a 50 cavalli tassa fissa L. 15,000.	541		541
53		549		549
54		557		557
55		565		565
56		573		573
57		581		581
58		589		589
59		597		597
60		605		605
		713		713
		<i>Nota.</i> Per ogni cavallo in più dei 61. L. 8.		<i>Nota.</i> Per ogni cavallo in più dei 61. L. 8.

ALLEGATO C.

Tariffa delle tasse sugli autoscafi.

AVVERTENZA

Per l'accertamento della potenza dei motori si applicano le formule prescritte col Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2083.

Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI		Potenza in cavalli (HP)	TASSE ANNUALI	
	Autoscafi ad uso privato	Autoscafi destinati con l'autorizzazione dell'autorità competente a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali, nonchè quelli destinati in servizio di posteggio e trasporto di merci		Autoscafi ad uso privato	Autoscafi destinati con l'autorizzazione dell'autorità competente a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali, nonchè quelli destinati in servizio di posteggio e trasporto di merci
1	2 Lire	3 Lire	1	2 Lire	3 Lire
1	110	25	33	2,261	159
2	120	25	34	2,396	162
3	130	25	35	2,535	165
4	140	40	36	2,678	168
5	150	40	37	2,825	171
6	160	40	38	2,976	174
7	170	59	39	3,131	177
8	180	61	40	3,220	180
9	190	63	41	3,453	183
10	250	75	42	3,620	186
11	260	77	43	3,791	189
12	270	79	44	3,966	192
13	455	99	45	4,145	195
14	470	102	46	4,328	198
15	485	105	47	4,515	201
16	500	108	48	4,706	204
17	645	111	49	4,901	207
18	716	114	50	5,100	210
19	791	117	51	<i>Nota.</i>	213
20	870	120	52	Per le potenze superiori ai 50 cavalli, tassa fissa L. 7,500,	216
21	953	123	53		219
22	1,040	126	54		222
23	1,131	129	55		225
24	1,226	132	56		228
25	1,305	135	57		231
26	1,428	138	58		234
27	1,535	141	59		237
28	1,646	144	60		240
29	1,761	147			
30	1,880	150			
31	2,003	153			
32	2,130	156			

Nota.
Per le potenze superiori a 60 cavalli L. 3,
in più per ogni cavallo,

PRESIDENTE. Viene ora l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a provvedere a che l'accertamento fiscale della forza motrice delle automobili sia fatto presso le ditte costruttrici, in guisa che le automobili siano acquistate con la forza motrice già riconosciuta dal fisco ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in nominativi dei titoli al portatore emessi dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso (n. 145).

Senatori votanti	180
Favorevoli	136
Contrari	44

Il Senato approva.

Concessione al personale delle ferrovie dello Stato di una nuova indennità di caro-viveri (n. 145).

Senatori votanti	180
Favorevoli	110
Contrari	70

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni.

PELLERANO, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede al ministro dell'interno se può dare informazioni al Senato circa i gravi danni che un nubifragio avrebbe recato alla patriottica città di Udine.

« Zupelli ».

Al ministro dell'interno, se è in grado di smentire le notizie diffuse dalla stampa circa agitazione palese o latente nel nostro Tirolo, per parte di elementi allogeni che preparerebbero manifestazioni contro l'estensione del dominio italiano alle terre che la natura, per non parlare di altre ragioni, attribuisce all'Italia; e che intanto avrebbero introdotto e contribuirebbero ad introdurre armi e munizioni in quantità rilevanti.

Corsi, Cassis, Tecchio, Spirito,
Diena, Del Giudice, Tanari,
Grimani.

Al ministro delle colonie: sulle presenti gravi condizioni della Tripolitania e sulle cause per le quali colà non è ancora entrato in vigore lo statuto concesso nel maggio 1919.

Mosca.

Risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro competente ha inviato la risposta scritta alla interrogazione del senatore Giordano Apostoli.

A norma dell'articolo 104 del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Svolgimento dell'interrogazione del senatore Zupelli

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Se il Senato consente, intendo rispondere immediatamente all'interrogazione presentata dal senatore Zupelli circa il nubifragio che si è scatenato sul Friuli.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare per rispondere all'interrogazione del senatore Zupelli che chiede informazioni circa i gravi danni che un nubifragio avrebbe arrecato alla patriottica città di Udine.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Comunico al Senato le notizie che ho avuto dalla Direzione generale delle ferrovie, che riguardano però solo le interruzioni ferroviarie avvenute in causa del nubifragio. Ecco il rapporto giuntomi poco fa.

Il nubifragio scatenatosi ieri sul Friuli causò l'interruzione del servizio ferroviario sulla linea Casarsa-Udine; Udine Tarvisio e Casarsa-Gemona.

La linea Casarsa-Udine rimase interrotta al ponte sul fiume Cormor fra Pasian Schiavonesco ed Udine, avendo le acque asportato l'argine a ridosso delle due spalle per l'altezza di nove metri; varii tratti della linea stessa furono inondati fra Codroipo e Pasan Schiavonesco. La linea Udine-Tarvisio restò interrotta per avere l'acqua in vari tratti asportata la massicciata fra Udine e Magnano, e per avere il torrente Orvenco fra Magnano e Gemona distrutto il rilevato ferroviario per cinquanta metri presso la spalla del ponte, lasciando isolata in mezzo all'acqua la travata in ferro.

La linea Casarsa-Gemona fu interrotta da frane ed allagamenti in vari punti.

Furono iniziati lavori di riparazione ma, perdurando le cattive condizioni atmosferiche, non è facile stabilire la durata delle interruzioni, che vengono preannunciate della durata di più giorni.

Anche la linea Treviso-Belluno-Calalzo rimase interrotta fra le stazioni di Castellazzo e Ospitale per una frana, con la sola conseguenza di un grave ritardo ai treni.

Fra Treviso e Casarsa sul ponte Livinza presso Sacile, i treni passano con precauzione.

Anche nella Valtellina per lo straripamento del torrente Trebecco rimase interrotta per circa dodici ore la linea tra le stazioni di Salmaco e Chiavenna; si effettuò trasbordo per alcuni treni ed ora si passa con speciale precauzione.

Queste sono le notizie avute dalla Direzione generale delle ferrovie. Quanto alla durata dell'interruzione, si ritiene che debba protrarsi per pochi giorni. Ad ogni modo sono state date subito disposizioni per riattivare le linee perchè non sia interrotto il traffico. Altre notizie non ho, almeno fino ad ora. D'accordo col ministro dell'interno, saranno presi quei provvedimenti che si riterranno necessari, sia per il traffico ferroviario sia per la incolumità pubblica e la sicurezza dell'abitato.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Come cittadino udinese di adozione ho creduto di muovere una interrogazione al

Governo circa il nuovo disastro che ha colpito la nobilissima città di Udine, già tanto duramente provata nell'ultimo anno della guerra. Ho pensato che l'interessamento del Senato potesse servire di sollievo a quelle nobili e valorose popolazioni. Ringrazio il ministro dei lavori pubblici delle notizie che ci ha dato, le quali provano purtroppo che il disastro non è lieve. Sarò grato al Governo se vorrà dare ulteriori informazioni e non di sola indole ferroviaria. (*Approvazioni.*)

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Sull'ordine dei lavori del Senato.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Prego il Senato di voler consentire che la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060 che ha istituito l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese », iscritto al n. 18 dell'ordine del giorno, sia portato in principio dell'ordine del giorno della seduta di domani.

Questo decreto-legge, già presentato alla Camera dei deputati, fu in gran parte modificato, cosicchè noi ci troviamo in presenza di un decreto-legge che è in vigore, ma che in gran parte è invalidato e quindi non può essere praticamente applicato. Non si deve assolutamente permettere che un istituto, il quale non è d'interesse regionale ma nazionale, come l'acquedotto pugliese, rimanga in sospenso.

Mi auguro che tanto il Senato quanto il ministro dei lavori pubblici vorranno aderire alla mia preghiera.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno pienamente con l'on. Melodia sull'urgenza della discussione di questo disegno di legge, perchè lo stato di cose attuale è assolutamente insostenibile, in quantochè, come ha rilevato l'on. senatore Melodia, ci troviamo in presenza di un decreto-legge sostanzialmente modificato dalla Camera dei deputati, per cui i lavori non possono eseguirsi, se le modificazioni apportate a questo decreto-legge dalla Camera non vengono ratificate dal Senato. Accolgo perciò di buon grado la proposta fatta dall'on. senatore Melodia.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rimane perciò stabilito che il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese, sarà iscritto al principio della seduta di domani.

CALISSE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE. Vorrei pregare il Senato di voler consentire che sia iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte ».

Si tratta di un lavoro di grandissima importanza, il quale deve servire anche a lenire la disoccupazione che attualmente affligge le popolazioni di quella regione.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Accolgo ben volentieri la proposta dell'onorevole senatore Calisse, appunto perchè la linea ferroviaria, di cui si occupa questo disegno di legge, non solo è di grandissima importanza, ma serve a lenire la disoccupazione, che nel momento attuale è necessario alleviare con ogni mezzo.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze non ha fatto obiezioni alla proposta dell'onorevole Melodia per sollecitare la discussione del disegno di legge per la conversione in legge del decreto riguardante l'acquedotto pugliese, perchè riconosce tutta l'urgenza della questione che vi è connessa; ma, davanti alla proposta fatta dall'onorevole senatore Calisse, la Commissione stessa si permette di far considerare che, spostando l'ordine di discussione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, si correrebbe il rischio di ritardare l'approvazione dei disegni di legge di carattere finanziario, i quali hanno indiscutibilmente maggiore importanza ed urgenza.

PRESIDENTE. La questione non ha che una importanza formale, giacchè i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno saranno tutti di-

scussi. Io credo che si potrebbero conciliare le varie proposte, stabilendo che la discussione del disegno di legge sollecitato dall'onorevole senatore Calisse sia iscritta all'ordine del giorno dopo la discussione dei disegni di legge per provvedimenti finanziari.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALINO VASSALLO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Per il loro carattere di urgenza, prego il Senato di voler consentire che la discussione dei disegni di legge iscritti ai nn. 1 e 9 dell'ordine del giorno, e cioè: « Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, porta lettere rurali e procaccia a piedi » ed « Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia geriti dall'industria privata » sia fissata subito dopo la discussione del disegno di legge iscritto al n. 3 e cioè « Costruzione di edifici per i servizi postali ed elettrici ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di finanze se ha nulla in contrario alla proposta fatta dal ministro delle poste e dei telegrafi.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rimane allora stabilito che l'ordine del giorno sarà modificato in conformità della proposta fatta dall'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

MEDA, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA, *ministro del tesoro*. Nell'ordine del giorno figura iscritto il disegno di legge sul finanziamento dell'Istituto Nazionale di credito per le cooperative, di cui è stato nominato relatore l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano?

Se non figura, pregherei l'onorevole Presidente di voler fare in modo che anche questo disegno di legge possa venire in discussione prima che il Senato prenda le sue vacanze.

PRESIDENTE. La sollecitazione fatta dall'onorevole ministro del tesoro è superflua, inquantochè la discussione del disegno di legge

cui egli ha accennato è già iscritta al n. 10 dell'ordine del giorno, ed avrà luogo in una delle prossime sedute del Senato.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Io proporrei che si continuasse ora la discussione dei progetti di legge di maggiore importanza...

PRESIDENTE. È stato già dichiarato che l'ordine del giorno proseguirà nella seduta di domani.

Domani alle ore 15 seduta pubblica con lo stesso ordine del giorno, salvo le modificazioni introdotte.

I. Interrogazioni.

II. Discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, che ha istituito l'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese (n. 156).

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Aumento delle tasse sulle successioni e sulle donazioni (n. 149);

Aumento delle tasse sulla circolazione dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi (N. 142).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Avocazione allo Stato dei profitti di guerra realizzati nel periodo 1° agosto 1914-30 giugno 1920, in conseguenza della guerra, dai commercianti, industriali e intermediari (n. 168);

Proroga straordinaria dei termini per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1919-20 (n. 172);

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-20 (n. 173);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e

dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-20 (n. 174);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 (n. 175);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-20 (numero 176).

Autorizzazione della spesa di lire 300,000,000 per esecuzione di opere pubbliche (n. 148);

Autorizzazione della spesa di lire 65 milioni per la sistemazione generale del fiume Livenza ed affluenti nelle provincie di Treviso, Udine e Venezia - Iscrizione nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, della maggiore assegnazione di lire 21,300,000 per completamento di lavori urgenti in altre provincie (n. 158);

Autorizzazione di spesa di lire 20 milioni per le bonifiche del Veneto (n. 159);

Provvedimenti per la linea Civitavecchia-Orte (n. 153);

Provvedimenti a favore dei ricevitori postali, telegrafici e fonotelegrafici, supplenti, portalettere rurali e procaccia a piedi (N. 160);

Equo trattamento al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia gestiti dall'industria privata (N. 185);

V. Discussione del seguente disegno di legge:

Approvazione del trattato di pace di San Germano e annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia (N. 190).

Risposta scritta ad interrogazione.

GIORDANO APOSTOLI. — Al Presidente del Consiglio ministro dell'interno: « Per sapere se non creda opportuno richiamare le autorità dipendenti alla rigorosa osservanza dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1909, n. 710, il quale prescrive che " la velocità dei veicoli a trazione meccanica, in nessun caso può superare nell'interno della città, i 15 chilometri all'ora " (trotto di cavallo) ».

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-20 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 SETTEMBRE 1920

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di partecipare che con circolare 8 settembre corrente si è richiamata in proposito l'attenzione dei prefetti del Regno, con l'invito di impartire alle autorità comunali ed agli agenti tutti dell'ordine, a ciò preposti, rigorose disposizioni per la più severa osservanza delle norme contenute nel regolamento 2 luglio 1914 n. 811, sulla circo-

lazione degli autoveicoli specie per quel che riguarda l'interno degli abitati ».

p. Il Presidente del Consiglio

PORZIO ».

La seduta è sciolta (ore 18.20).

Licenziato per la stampa il 12 ottobre 1920 (ore 11).

F. M. CASAMASSIMI

Vice-direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.